

**Regolamento di applicazione
del Piano di settore boschi del
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate**

**Prescrizioni di massima e polizia forestale
valide per il territorio del Parco.**

MAGGIO 2003

SOMMARIO

1.	Ambito di applicazione.	5
2.	Iter amministrativo e modalità di richiesta di autorizzazione	6
3.	Iter amministrativo e modalità di taglio del bosco: denuncia di taglio.	8
1.	Progetti di taglio e contrassegnatura	10
4.		10
5.	Iter amministrativo e modalità di taglio delle piante comprese in giardini, parchi urbani ed extraurbani, zone sportive, zone di iniziativa comunale. Norme particolari	12
6.	Iter amministrativo e modalità di taglio per filari, siepi, piante isolate	14
7.	Iter amministrativo e modalità di impianto e taglio delle colture a rapido accrescimento	15
8.	Norme generali e particolari per il taglio e la gestione dei boschi	16
8.1	Norme generali.	16
8.1.1	Stagione silvana.	16
8.1.2	Tutela della biodiversità nel bosco.	16
8.1.3	Tutela della fauna.	16
8.1.4	modalità di esecuzione del taglio.	17
8.1.5	Allestimento, concentramento ed esbosco.	17
8.1.6	potature e spalcatore.	18
8.1.7	lavori di miglioramento forestale che non interessano il soprassuolo principale.	19
8.2	boschi cedui	20
8.2.1	definizioni.	20
8.2.2	turni	20
8.2.3	superficie massima delle tagliate.	21
8.2.4	Tagli di utilizzazione dei cedui semplici.	21
8.2.5	Taglio dei boschi cedui composti o intensamente matricinati.	21
8.2.6	Taglio dei boschi cedui invecchiati, obbligo di conversione all'alto fusto.	21
8.3	Fustaie.	23
8.3.2	Definizioni.	23
8.3.3	tagli nelle fustaie coetanee.	23
8.3.4	Turni delle fustaie coetanee.	24
8.3.5	Taglio delle fustaie disetanee	24
8.3.6	Trattamento delle fustaie su ceduo.	24
8.3.7	Tagli a raso di fustaie.	24
8.4	Norme particolari per la gestione dei boschi del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.	26
8.4.1	Definizioni delle tipologie forestali presenti nel Parco.	26
8.4.2	Linee selvicolturali per la gestione delle pinete.	28
8.4.3	Linee selvicolturali per la gestione dei castagneti.	29
8.4.4	Linee selvicolturali per la gestione dei querceti.	30
8.4.5	Gestione dei robinieti	30
8.4.6	Gestione dei querceti di Quercia rossa.	31
8.4.7	Gestione delle altre formazioni.	32
8.4.8	Gestione delle brughiere.	32
8.4.9	Incentivazione della cura dei boschi da parte dei proprietari.	32
9.	tagli di manutenzione	34
9.1.	Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti.	34

9.2	Tagli nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico.....	35
9.3	Tagli nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti.....	35
9.4	Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche.....	36
10.	infrastrutture forestali.....	37
10.1	Infrastrutture permanenti.....	37
10.2	Infrastrutture temporanee.....	37
10.3	Norme di gestione delle infrastrutture.....	38
10.4	Sentieri.....	38
10.5	Manutenzione delle opere.....	39
11.	Difesa dei boschi dagli incendi.....	41
12.	difesa fitosanitaria, ricostituzione boschiva.....	43
12.1	Prevenzione e lotta ai parassiti animali e vegetali delle piante forestali.....	43
12.2	Ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti.....	43
13.	Prodotti secondari del bosco.....	44
13.1	Raccolta di funghi epigei.....	44
13.2	Raccolta di altri prodotti.....	44
14.	attività di fruizione.....	45
15.	Cambi di destinazione d'uso.....	46
16.	sradicamento di ceppaie e piante a fini selvicolturali.....	47
17.	Autorizzazioni ad operazioni colturali particolari nel bosco.....	48
17.1	Taglio raso.....	48
17.2	Conversioni dei boschi d'alto fusto in cedui composti e dei cedui composti in cedui semplici.....	48
17.3	Deroghe ai turni minimi.....	48
18.	Divieti.....	49
19.	Vincolo idrogeologico.....	50
19.1	Taglio ed estirpazione di arbusti.....	50
19.2	Asportazione di humus, terreno, cotico erboso, raccolta di foglie.....	50
19.3	Cambio di destinazione d'uso del suolo.....	50
19.4	trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni.....	51
19.5	modalità di lavorazione dei terreni agrari.....	51
19.6	Esecuzione di opere e movimenti di terre nei terreni vincolati.....	52
19.7	Opere eseguibili senza comunicazione od autorizzazione.....	52
19.7.1	Manutenzioni.....	52
19.7.2	Opere di regimazione delle acque e di sistemazione dei terreni.....	53
19.7.3	Altre opere e movimenti di terreno.....	53
19.8	Opere soggette a comunicazione al Parco.....	55
19.9	Opere soggette ad autorizzazione.....	56
20.	Interventi di sperimentazione.....	58

1. Ambito di applicazione.

Le presenti prescrizioni sono state elaborate in seguito alle analisi ed ai rilevamenti del “piano di settore agroforestale” del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Detto piano costituisce la base conoscitiva del patrimonio forestale del Parco, pur non costituendo, sotto l’aspetto cartografico e di identificazione sul terreno di informazioni specifiche, alcun vincolo ai fini normativi, la cui fonte sono esclusivamente le presenti norme.

Le presenti prescrizioni si applicano, ai sensi dell’art. 7 della DGR n. 7 del 7/7/2000 (approvazione del PTC del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate), nonché dell’art. 1 del r.r. 1/93 (PMPF valide per tutto il territorio della Regione) sui

- a) boschi, così come definiti dalle normative in vigore;
- b) gli impianti a rapido accrescimento;
- c) gli appezzamenti arborati isolati;
- d) le piante sparse, i filari e le fasce alberate;
- e) le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi, pubblici e privati;
- f) terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923;

così come definiti dalla l.r. 8/76 e succ. mod. ed int., ed in particolare dall’art. 3 della l.r. 80/89 e dall’art. 2 del D. Lgs. 227 del 18/5/2001.

In particolare, le presenti prescrizioni costituiscono integrazioni alle norme del r.r. 1/93 ai sensi dell’art. 1 c. 4 dello stesso regolamento, specifiche per i boschi e gli elementi arborei e la vegetazione del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, valide, dunque, per le materie regolate dalla l.r. 8/76 e succ. mod. ed int. (legge forestale regionale);

Le presenti prescrizioni costituiscono infine le linee di applicazione delle materie delegate al Parco con l.r. 18/97 (tutela dei beni ambientali), in integrazione alla DGR n. 6/30194 del 25/7/1997.

2. Iter amministrativo e modalità di richiesta di autorizzazione

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento dovranno essere emesse dal Parco entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per ciò che concerne le autorizzazioni relative alla normativa del vincolo idrogeologico, 60 giorni per gli altri casi. I termini iniziano a decorrere dalla data di protocollo al Parco. Il termine potrà essere interrotto dal Parco una sola volta, per motivate ragioni, per la richiesta di integrazioni e chiarimenti.

La mancata risposta da parte del Parco nei termini sopra indicati corrisponde all'assenso, fatte salve le normative in campo di tutela del paesaggio.

L'istanza di autorizzazione relativa a:

- ~ cambio di destinazione d'uso del bosco e dei terreni soggetti al vincolo idrogeologico; compresa la realizzazione, in tutti i boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, di linee elettriche, telefoniche, condotte scoperte o interrate, nonché la realizzazione, in tutti i boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, di cave, miniere, discariche e bonifiche agricole;
- ~ sradicamento di piante e ceppaie poste nel bosco;
- ~ conversione di boschi d'alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici;
- ~ taglio a raso del bosco d'alto fusto;

va sempre corredata dei seguenti allegati:

- a) relazione indicante le motivazioni della richiesta, la destinazione finale dell'area, le lavorazioni che si intendono effettuare;
- b) relazione sulla classificazione del bosco e, per ciò che concerne il cambio di destinazione d'uso, sulle opere di compensazione dell'impatto ambientale proposte, a firma di dottore forestale od agronomo. Le opere di compensazione dell'impatto ambientale sono intese, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 227/01 sia come rimboschimento compensativo su di una superficie non boscata pari a quella disboscata sia, in alternativa, come lavori di miglioramento di boschi esistenti su di una superficie pari ad almeno 5 volte quella disboscata, trasformata od alterata dai lavori.
- c) Cartografia catastale e su CTR 1:10.000, con l'ubicazione precisa delle opere.

L'istanza va indirizzata al Presidente del Parco.

Nel caso di autorizzazioni relative al vincolo idrogeologico, queste vanno indirizzate al Presidente del Parco per tramite del Sindaco del Comune di competenza, che provvede alla pubblicazione all' albo pretorio per 15 giorni e, dopo la pubblicazione, alla trasmissione al Parco con le eventuali osservazioni e con l'attestazione di conformità alle norme di attuazione del PRG da parte del Sindaco, oltre alla relata di pubblicazione. I termini di 90 giorni decorrono per il Parco a partire dalla data di trasmissione.

L'autorizzazione rilasciata dal Parco potrà essere subordinata all'emissione di un deposito cauzionale o di una fidejussione finalizzati alla corretta esecuzione delle opere previste ed

al rispetto delle condizioni poste dal Parco, calcolati sulla base del costo di ripristino o di esecuzione delle opere di compensazione.

Ai sensi della l.r. 18/97, il rilascio dell'autorizzazione ai fini forestali è subordinato all'autorizzazione preventiva ai fini paesaggistici (così come definiti dal T.U. – D.Lgs. n.490/1999). L'istanza di autorizzazione, indirizzata al Presidente del Parco, va sempre richiesta nei casi previsti dal 2° comma del presente articolo, trattandosi in ogni caso di trasformazioni paesaggistiche sottoposte al regime di cui al T.U. citato.

Per semplificare l'iter amministrativo e le relative procedure, l'istanza di autorizzazione ai fini forestali può coincidere con l'istanza di autorizzazione ai fini paesaggistici, secondo la modulistica e l'elenco degli allegati che sarà fissato dal Parco con propria circolare.

L' autorizzazione ai fini paesaggistici non è mai richiesta nei casi di taglio colturale non soggetto ad autorizzazione, sempre assentibile dal Parco secondo le procedure (denuncia di taglio, relazioni e progetti di taglio) di cui agli articoli seguenti.

La validità delle autorizzazioni di cui al presente articolo è di anni 3, prorogabili fino ad un massimo di 5. Nell'atto autorizzativo può essere indicato un termine di validità inferiore.

In caso di mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate, fermi restando sanzioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa. Nel caso di sospensioni, possono essere impartite ulteriori prescrizioni.

Per i casi particolari (dettagliati agli artt. successivi delle presenti PMPF) in cui non è richiesta autorizzazione, ma bensì una semplice comunicazione al Parco, questa va indirizzata direttamente al Presidente dell'Ente, anche nei casi di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. Se entro 30 giorni dal ricevimento della stessa il Parco non vieta le opere ed i lavori previsti, o non esprime prescrizioni particolari, questi possono essere realizzati nelle forme e nelle modalità indicate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi derivanti da altre leggi e di diverse competenze. Sempre entro 30 giorni, il Parco può emettere nulla osta specifici per l'esecuzione dei lavori.

3. Iter amministrativo e modalità di taglio del bosco: denuncia di taglio.

Chiunque intenda effettuare utilizzazioni boschive, qualsiasi sia il tipo di taglio e la superficie d'intervento, è tenuto a presentare la denuncia di taglio al Parco, specificando ubicazione e superficie del bosco da tagliare, specie legnosa/e, età (per i cedui), modalità di utilizzazione e quantitativo che si intenda ricavare.

Non sono soggetti a denuncia di taglio gli interventi riguardanti piante secche, crollate, abbattute dal vento, fatti salvi i casi in cui per l'abbattimento e l'esbosco di dette piante se ne debbano abbattere altre o si debbano effettuare interventi su viabilità e assetto vegetazionale del bosco.

Sono soggetti a denuncia gli interventi su piante secche e/o crollate, qualora l'intervento si estenda su aree superiori a 5 ha e/o comporti l'abbattimento e l'esbosco di più di 25 m³ di legname.

Sono soggetti a denuncia al Parco, ma senza obbligo di contrassegnatura preventiva e con taglio entro 48 ore dalla denuncia stessa gli interventi su piante stroncate dal vento sino ad un massimo di 10 alberi.

Sono soggetti a denuncia al Parco, ma senza obbligo di contrassegnatura preventiva, i tagli di specie arbustive, Salicome, Pioppo tremulo, Castagno e Robinia nelle aree poste lungo i terreni agricoli per una larghezza di 3 m dal bordo del coltivo.

Il Parco garantisce gratuitamente le operazioni di assegno forestale per lotti fino a 2,5 ha di bosco per richiedente e per anno. Per superfici maggiori il richiedente dovrà presentare progetto di taglio redatto da dottore forestale od agronomo iscritto all'ordine.

Entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di taglio il Presidente del Parco può fissare specifiche modalità di utilizzazione o vietare, totalmente o parzialmente, il taglio, esprimendo anche prescrizioni specifiche per la salvaguardia del bosco e dei valori paesaggistici e naturalistici. Nel nulla osta al taglio potrà essere indicato, nei casi di possibili danni ambientali, il taglio tassativo di alberi.

Trascorso il termine di 60 giorni, anche in assenza di una specifica nulla osta da parte del Parco, il taglio può essere eseguito. Il Parco, tuttavia, prima della scadenza del 60° giorno, si riserva la facoltà di respingere la denuncia qualora sia risultato impossibile concordare il debito sopralluogo con il richiedente.

Le operazioni di assegno e/o contrassegnatura eseguite da parte di personale del parco a ciò abilitato corrispondono al rilascio di nulla osta, e dopo la contrassegnatura il richiedente può procedere al taglio nei periodi stabiliti dal presente regolamento.

Sono esentati dalla denuncia di taglio i lavori di mutamento di destinazione d'uso del suolo, i lavori di miglioramento forestale, le altre opere che richiedano interventi sul bosco il cui progetto sia stato autorizzato dal Parco, sempre che nel progetto siano contenute le opere di compensazione, le opere di ripristino, i lavori di salvaguardia del patrimonio naturalistico relativi alle opere autorizzate.

Le denunce di taglio hanno validità, ai fini della decorrenza dei termini, a partire da 60 giorni prima dell'inizio della stagione silvana (epoca durante la quale sono consentiti i tagli) e fino a 45 giorni prima del termine della stessa. Denunce presentate in altri periodi dell'anno non saranno prese in considerazione, e comunque i termini per la risposta da parte del parco decorreranno sempre a partire dai periodi sopra specificati.

La denuncia di taglio non è richiesta nei casi di:

- a) asportazione di rovi, felci, molinia, ginestra;
- b) abbattimento di piante morte e sradicate, fatti salvi i casi di cui al primo comma del presente articolo;
- c) ripulitura dei polloni fino a tre anni d'età nei casi di conversione all'alto fusto, sottopiantagioni, presenza di nuclei di rinnovazione ed in generale in tutti gli interventi di miglioramento;
- d) lavori di controllo della rinnovazione (fino a tre anni d'età) di specie esotiche quali la Quercia rossa, il Prugnolo tardivo, la Robinia, l' Ailanto, il Pino strobo;
- e) lavori di decespugliamento, anche con l'uso di diserbanti chimici con modalità e prodotti autorizzate dal Parco di volta in volta e con provvedimenti specifici su specie esotiche infestanti quali la *Spiraea japonica*, la *Rheynoutria japonica*, il *Prunus laurocerasus*, od altre definite dal parco.

I nulla osta per i tagli dei boschi, comprese le eventuali opere connesse autorizzate contestualmente, hanno validità per l' anno silvano in corso e per i 2 anni silvani successivi. Nell'atto autorizzativo può essere indicato un termine di validità inferiore.

I richiedenti che non provvedono e non ultimano il taglio dei boschi oggetto di assegno e di successivo rinnovo, non potranno presentare ulteriore denuncia di taglio nella stagione silvana successiva al rinnovo del nulla osta, limitatamente all'area oggetto della denuncia.

4. Progetti di taglio e contrassegnatura

Le utilizzazioni ordinarie dei boschi interessanti superfici maggiori di 2,5 ha devono essere oggetto di denuncia di taglio accompagnata da relazione di taglio redatta da dottore forestale od agronomo iscritto all'ordine.

Le utilizzazioni ordinarie e straordinarie dei boschi d'alto fusto di entità superiore ai 100 m³ lordi di legname e quelle dei boschi cedui interessanti superfici maggiori di 7,5 ha devono essere effettuate sulla base di un progetto di taglio redatto da dottore forestale od agronomo iscritto all'ordine.

Relazioni di taglio e contrassegnatura sono elaborate gratuitamente dal Parco ai sensi dell'art. 18 del PTC. E' comunque facoltà del richiedente far elaborare progetto o relazione di tagli da un tecnico di propria fiducia, purché a ciò abilitato, anche per quantitativi inferiori ai limiti precedentemente fissati.

I Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione possono elaborare progetti e relazioni di taglio attraverso il proprio personale tecnico a ciò abilitato, nei limiti fissati dalle presenti PMPF. Sono esentate dall'obbligo di contrassegnatura da parte del Parco le utilizzazioni eseguite dai Consorzi forestali fino ad un limite massimo di 30 t per intervento, purché, entro 30 giorni dalla fine della stagione silvana, venga elaborata una scheda statistica recante i dati relativi alle utilizzazioni (proprietà, dati catastali, masse e specie utilizzate) e la preventiva contrassegnatura venga effettuata da parte del personale del Consorzio stesso, rimane comunque l'obbligo, anche per i Consorzi forestali, della presentazione della denuncia di taglio.

Per la definizione delle masse da utilizzare si dovrà far sempre riferimento alle tabelle di utilizzazione di cui all'allegato delle presenti PMPF (relazione di piano di settore agroforestale).

Fanno parte della relazione di taglio:

- a) relazione sintetica
- b) piedilista di contrassegnatura o martellata;
- c) cartografia catastale aggiornata (foglio, mappale, estratto di mappa, certificato) se non già in possesso del Parco anche su supporto GIS.

Fanno parte del progetto di taglio, oltre alla documentazione relativa alla relazione di taglio:

- d) relazione sui metodi di esbosco;
- e) corografia in CTR 1:10.000, se non già in possesso del Parco anche su supporto GIS.

Nel caso di utilizzazioni di boschi effettuate da enti pubblici, la direzione delle operazioni di taglio deve essere effettuata dalle categorie professionali abilitate: dottori forestali od agronomi, iscritti all'albo.

Fa parte della direzione delle operazioni di taglio la stesura dei seguenti documenti:

- a) verbale di consegna;
- b) verbale di misurazione (in caso di vendite a misura);

- c) verbale di stima dei danni, se necessario;
- d) verbale di riconsegna del bosco o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- e) scheda statistica sui principali dati del taglio.

5. Iter amministrativo e modalità di taglio delle piante comprese in giardini, parchi urbani ed extraurbani, zone sportive, zone di iniziativa comunale. Norme particolari

Il taglio di alberi ed arbusti all'interno di parchi, giardini, zone a verde ricreativo e sportivo definiti così come tali nel presente regolamento e nelle eventuali cartografie elaborate dal Parco, non definibili "bosco" ai sensi delle vigenti norme, è sempre consentito, senza obbligo di denuncia da parte del proprietario, fatte salve le norme di carattere paesaggistico.

Allo stesso modo è consentito il taglio di alberi ed arbusti all'interno delle zone di iniziativa comunale cartografate nel PTC del Parco (filari stradali, siepi, eccetera), purché questi non facciano parte di un bosco così come definito dalle norme vigenti.

Le amministrazioni competenti per il rilascio dell'autorizzazione ex D.Lgs. 490/1999 in materia di beni culturali ed ambientali), delegati dalla l.r. 18/97, per ragioni di tutela del paesaggio potranno esprimere indicazioni specifiche e prescrizioni particolari, anche su indicazioni del Parco relative alle eventuali opere compensative.

Ai sensi dell'applicazione del presente regolamento, si definiscono:

1. *Parchi urbani ed extraurbani*: aree su cui è presente vegetazione forestale, destinate esclusivamente ad attività ricreative e sociali, pubbliche od a uso pubblico, la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. *Giardini*: aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale, posti in zone con destinazione diversa da quella agricola, individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area, che presentino infine caratteristiche vegetazionali nettamente diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate alle attività ricreative od al mero godimento estetico.
3. *Zone sportive*: aree su cui è presente vegetazione forestale mista, destinate ad attività ricreative, in cui siano riscontrabili anche in coesistenza popolamenti vegetazionali assimilabili al bosco ed al giardino, od al parco urbano, così come precedentemente definiti, destinati comunque a diverse funzioni e dunque assoggettati a diversi usi e manutenzioni. Le norme di cui al presente articolo si riferiscono unicamente alle componenti non definibili come "bosco".

Al fine di combattere la diffusione di specie infestanti esotiche è vietato, nelle aree sopra citate, piantare le seguenti specie:

- *Prunus serotina*
- *Ailanthus altissima*
- *Quercus rubra*
- *Prunus laurocerasus*
- *Phyllostachis spp.*
- *Acer saccharum*
- *Acer saccharinum*

- *Pinus strobus*
- *Pinus excelsa*
- *Spiraea japonica*
- *Rhus tiphina*
- *Rheynoutria japonica*
- *Cornus sibirica*

Il Parco potrà integrare questo elenco con deliberazioni di consiglio di amministrazione per specie che si dimostrassero infestanti.

Gli alberi che, attualmente, fanno parte di boschi, ma crescono ad una distanza da case ed edifici pari all'altezza dominante della specie, possono essere utilizzate solamente previa denuncia di taglio, secondo le procedure vigenti. Il Parco potrà assentire interventi specifici per la messa in sicurezza delle costruzioni, prevedendo sempre misure compensative dell'impatto ambientale causato, preferendo ove possibile le potature di riduzione della chioma.

Per le stesse ragioni, in caso di nuove costruzioni (esclusi, dunque, gli ampliamenti di costruzioni esistenti consentiti dal PTC del Parco) in aree prossime a boschi, queste dovranno essere edificate ad una distanza pari almeno all'altezza dominante delle specie circostanti, più un franco di 2 m.

6. Iter amministrativo e modalità di taglio per filari, siepi, piante isolate

L' utilizzazione ordinaria, che non implichi, cioè, l'eliminazione permanente degli elementi vegetazionali arborei ed arbustivi di filari, siepi, piante isolate, o superfici comunque non definibili come boschi secondo le norme vigenti, ivi comprese le colture arboree a rapido accrescimento poste anche in "ripa" od in filare (ad esempio di Pioppo ibrido, Pino strobo), e fatte salve le aree definite all'articolo precedente come parchi pubblici e privati, giardini; verde sportivo; e gli elementi vegetazionali ricadenti nelle zone IC, è soggetta a denuncia di taglio ed al rilascio di nulla osta con le stesse modalità stabilite per il taglio del bosco.

Il taglio è comunque subordinato al mantenimento del filare, anche attraverso la messa a dimora di piantine di specie autoctone.

7. Iter amministrativo e modalità di impianto e taglio delle colture a rapido accrescimento

Gli impianti a rapido accrescimento, come definiti dalla l.r. 8/76 e succ. mod., possono essere utilizzati comunicando il taglio al Parco almeno 60 giorni prima dell'esecuzione dei lavori.

Qualora le utilizzazioni avvengano in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, e si preveda l'estirpazione di piante e ceppaie e la successiva coltivazione del fondo, va seguita la procedura di autorizzazione di cui alla normativa sul vincolo idrogeologico.

Allo scopo di evitare la diffusione di specie infestanti o indesiderate, i nuovi impianti devono essere comunicati al Parco, specificando tipologia d'impianto e specie utilizzate. Entro 30 giorni il Parco può vietare motivatamente l'uso di qualsiasi specie considerata infestante o comunque indesiderata, o prescrivere accorgimenti particolari. Trascorso tale termine senza comunicazioni da parte del Parco, l'impianto può essere effettuato.

Negli impianti finanziati da contributi pubblici è vietato l'uso di qualsiasi specie esotica.

Poiché il piano di settore, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 9/77, non individua nuove aree da destinare alle colture a rapido accrescimento, se non le aree agricole già esistenti, ed in considerazione dell'elevato rapporto fra superficie boscata e superficie territoriale del Parco, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 9/77 l'obbligo di reimpianto verrà attivato solo in corrispondenza di specifici contributi per l'arboricoltura e la forestazione erogati da organismi pubblici o, nei casi definiti dal Parco, di necessità di mantenimento della copertura forestale ai fini della tutela idrogeologica.

Le colture a rapido accrescimento che abbiano superato i 50 anni d'età od in cui la rinnovazione spontanea delle specie proprie dei luoghi abbia superato il 20% della superficie totale sono da considerarsi boschi ai sensi delle vigenti definizioni normative. In tali casi, tuttavia, per favorire il recupero ambientale e paesaggistico dell'area, potrà essere consentito il taglio a raso dell'impianto originario, così come il successivo controllo dei ricacci e della vegetazione indesiderata, secondo le indicazioni della specifica autorizzazione che rilascerà il Parco in seguito alla presentazione della domanda.

8. Norme generali e particolari per il taglio e la gestione dei boschi

8.1 Norme generali.

Il taglio del bosco deve essere eseguito in conformità alle norme tecniche contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente indicate nei rispettivi atti autorizzativi o prescritte in seguito alla denuncia di taglio.

8.1.1 Stagione silvana.

Il periodo utile per il taglio del bosco, o stagione silvana, qualsiasi sia la forma di governo ed il trattamento, va dal 1° ottobre al 15 marzo di ogni anno.

L'esbosco, almeno entro piazzali adiacenti alle piste e strade permanenti, deve essere completato entro il 15 aprile di ogni anno.

Il Parco, con specifico atto motivato, in relazione all'andamento climatico stagionale, può prorogare la data di termine del periodo di taglio ed esbosco per il massimo di 30 giorni. La proroga può avvenire anche limitatamente a zone del Parco, tipi di bosco, singoli interventi.

8.1.2 Tutela della biodiversità nel bosco.

Al fine di tutelare ed incrementare la biodiversità del bosco, in occasione del taglio devono essere favorite le seguenti specie minori:

<i>Acer campestre</i>	Acer campestre
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Malus sspp.</i>	Melo selvatico
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico
<i>Pyrus sspp.</i>	Pero selvatico
<i>Sorbus sspp.</i>	Sorbi
<i>Tilia sspp.</i>	Tigli
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Ulmus campestris</i>	
<i>Biancospino</i>	
<i>Frangola</i>	
<i>Corniolo</i>	
<i>Evonimo</i>	

8.1.3 Tutela della fauna.

In tutti i tagli pari o superiori ad 1 ha dovrà essere rilasciata almeno una pianta per ha da destinare ad invecchiamento indefinito. Gli esemplari da rilasciare saranno quelli di maggior diametro, se possibile di specie autoctone, presenti sulla superficie interessata dal taglio, a meno di manifesta pericolosità della pianta su strade ed abitazioni od infrastrutture in genere e qualora sussistano problemi fitosanitari.

Il Parco potrà vietare il taglio delle piante ove abbiano nidificato rapaci od altri uccelli di particolare valore naturalistico.

Per altre norme specifiche di tutela della fauna, si fa riferimento al “Piano di settore fauna” approvato dal Parco ai sensi del PTC vigente.

8.1.4 modalità di esecuzione del taglio.

Le procedure d’abbattimento non devono comportare danni inutili o evitabili al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.

Il taglio deve procedere con uniformità, percorrendo una sola volta ed uniformemente il soprassuolo, tagliando le piante od i polloni malati, stroncati, focolai d’infezione, procedendo anche alla riceppatura delle ceppaie vecchie o deperienti, fatti salvi i casi di rilascio, anche di interi nuclei, per motivazioni di ordine idrogeologico ed ambientale, matricinature intensive, avviamenti all’alto fusto, o comunque nei casi indicati nel nulla osta del Parco.

Fatte salve diverse esplicite disposizioni, il taglio dei polloni nel ceduo deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando tutte le superfici di taglio lisce ed inclinate per lo sgrondo dell’acqua. Il taglio delle matricine deve essere contemporaneo ai tagli del ceduo.

Diverse modalità di taglio possono essere concesse o prescritte dal Parco in relazione a motivate esigenze di tutela ambientale, conservazione della fauna, esigenze particolari.

Il taglio, una volta iniziato, dovrà interessare tutta l’area di assegno salvo documentate cause di forza maggiore.

8.1.5 Allestimento, concentramento ed esbosco.

L’ esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste e avvallamenti esistenti.

L’apertura di nuove strade e piste che comporti lo sradicamento di piante e ceppaie o il transito di mezzi su ceppaie e rinnovazione tali da comprometterne l’avvenire deve essere autorizzato dal Parco sulla base di uno specifico progetto, compilato da tecnico abilitato (dottore forestale od agronomo iscritto all’ordine).

Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei sono consentiti solo dal letto di caduta alla più vicina strada, pista o canale, mentre è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti del bosco in rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nei tre anni precedenti e nei boschi d’alto fusto ove si sia già insediata la rinnovazione di specie autoctone, salvo l’uso della viabilità che attraversi tali aree e specifiche prescrizioni dettate in sede di nulla osta.

Al termine dei lavori di esbosco la viabilità utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno od erosione. Nel caso venga usata viabilità pubblica od ad uso pubblico a fondo naturale non devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e regimazione delle acque.

Durante tutte le operazioni di allestimento ed esbosco devono essere evitati danni significativi alle ceppaie nonché alle piante ed ai polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.

Le ramaglie e gli altri residui della lavorazione (intesi come pezzi di diametro inferiore a cm 10 e lunghi meno di 2 m) devono essere allontanati dalla tagliata, od, in alternativa, lasciati in posto a condizione che: a) siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare la marcescenza, o posti in mucchi od andane di altezza non superiore al metro; b) siano collocati a distanza superiore a 15 m da strade di uso pubblico, ferrovie, fasce parafuoco, linee elettriche; c) non siano collocati nell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti, canali, e comunque a distanza di non meno di 10 m dalle sponde stabili di questi; d) cumuli ed andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali o da rinnovazione, evitando il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco, e) è vietato l'accumulo di ramaglie in pozze d'acqua anche temporanee che servano come luogo di riproduzione per gli anfibi.

E' vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, prodotti legnosi o residui di lavorazione all'interno dell'alveo di massima piena dei fiumi, fossi e torrenti. Nel caso di tagli condotti negli alvei ai fini della manutenzione delle sezioni idrauliche, il materiale di risulta può essere accatastato per il tempo strettamente necessario al concentramento del materiale da evacuare o da bruciare sul posto.

La triturazione meccanica delle ramaglie e dei residui di lavorazione è consentita solamente in casi particolari espressamente indicati nel nulla osta al taglio, e solo su andane o mucchi appositamente preparati. Se non altrimenti disposto, tale pratica è vietata.

L'eliminazione mediante bruciatura delle ramaglie e dei residui di lavorazione è ammessa unicamente nei giorni di pioggia e nel giorno immediatamente successivo.

Il Parco può, con apposito provvedimento, al fine di salvaguardare la rinnovazione e le piante di dotazione del bosco, qualora venissero accertate condizioni particolari limitare le operazioni di concentramento ed esbosco e smaltimento dei residui di lavorazione, anche in corso d'opera.

8.1.6 potature e spalcatore.

La potatura delle piante, intesa come somma di operazioni volte a limitarne lo sviluppo in senso orizzontale, è sempre liberamente esercitabile per la rimozione di rami che costituiscano pericolo per le persone e le cose, da piante poste in prossimità di strade, sentieri, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà e di coltura, o casi simili, ovvero per la rimozione di parti di piante attaccate da patogeni.

La potatura deve essere sempre effettuata rasente il colletto del ramo, in modo da non danneggiare il tessuto cicatriziale.

Interventi di capitozzatura (taglio del cimale) non sono da intendersi come potature, e sono di norma vietati a meno di specifico provvedimento emesso dal Parco per motivate esigenze di pubblica incolumità, come nel caso di filari stradali ed aree di pubblico transito anche per recupero di forme tradizionali di uso della vegetazione.

Le potature sono eseguibili durante la stagione del riposo vegetativo, su di una porzione di chioma non superiore al 30%, nel terzo inferiore della chioma stessa. In casi di necessità particolari, il Parco potrà consentire, con apposito provvedimento, interventi diversi da quelli sopra descritti.

Potature non motivate dalle ragioni sopra elencate sono da intendersi come vietate. La potatura del secco è sempre ammessa in qualsiasi periodo dell'anno.

8.1.7 lavori di miglioramento forestale che non interessano il soprassuolo principale.

Lavori di manutenzione del bosco che non interessano soggetti arborei (di diametro a 1,30 m superiore a 7,5 cm): ripuliture, sfolli, spollonature, pulizia del sottobosco, sono soggetti a denuncia di taglio purché non interessino vegetazione infestante (esotiche quali la Quercia rossa, il Prugnolo tardivo, l' Ailanto, la Rheynoutria, la Spirea, od altre che verranno indicate dal Parco), nel qual caso sono sempre consentite durante la stagione silvana.

Nel nulla osta al taglio il Parco potrà indicare le modalità di esecuzione dei lavori, esprimendo prescrizioni specifiche a seconda dei casi e dei tipi di bosco.

8.2 boschi cedui

8.2.1 definizioni.

Sono soggetti alle norme relative ai boschi cedui quei boschi che, in occasione dell'ultimo taglio di utilizzazione, siano stati governati a ceduo, fatto salvo che siano compresi tra le fustaie definite agli artt. successivi. I boschi puri od a prevalenza di Robinia, comprese le neoformazioni di origine agamica, devono considerarsi cedui per destinazione.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano:

- a) "matricine" tutte le piante, nate da seme, di struttura e dimensioni potenzialmente idonee a svolgere le funzioni di produzione di seme e di copertura del terreno, nonché i polloni affrancati, indipendentemente dall'età e dallo sviluppo delle piante e dei polloni stessi;
- b) "boschi cedui composti o intensamente matricinati" od anche "cedui sotto fustaie" quelli che, prendendo in considerazione le matricine rilasciate nel corso dei tagli, anche se non riconoscibili chiaramente se in corrispondenza dei turni, ne presentano un numero per ettaro superiore a 140, oppure quando l'area di insidenza delle chiome delle matricine, indipendentemente dal loro numero, sia compresa fra il 40 ed il 70% della superficie;
- c) "boschi cedui semplici" quelli che hanno una dotazione di matricine rilasciate all'ultimo taglio non superiore a 140, secondo i criteri indicati nella definizione precedente, oppure area di incidenza delle chiome delle matricine inferiore al 40%;
- d) "boschi cedui invecchiati" i cedui semplici, composti o intensamente matricinati, in cui i polloni hanno età superiore a 40 anni;
- e) "boschi cedui puri di una determinata specie" quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree, escluse le conifere, sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10%. Quando nella superficie oggetto di taglio sono chiaramente distinguibili soprassuoli a diversa composizione specifica, pura o mista, in ciascuno di essi si applicano le relative norme.
- f) "boschi cedui misti a prevalenza di una o più specie" quelli in cui una o più specie rappresentano almeno il 70% delle specie forestali arboree, escluse le conifere;
- g) "boschi cedui coniferati" quelli in cui sono presenti conifere ma che non costituiscono fustaia su ceduo, come definita agli artt. successivi sulle fustaie.

8.2.2 turni

I turni minimi per i cedui puri, matricinati e composti non potranno essere inferiori a:

- 10 anni per la Robinia, il Salice, il Nocciolo, il Pioppo
- 20 anni per le altre specie.

I cedui misti non possono essere oggetto di taglio prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:

- 10 anni per la Robinia, il Salice, il Nocciolo, il Pioppo
- 20 anni per le altre specie.

Non si fissano turni minimi per i cedui di specie esotiche quali il Prugnolo tardivo, la Quercia rossa, l' Ailanto, l' Acero negundo, ed eventualmente altre che fisserà il Parco con deliberazioni di CdA, che possono essere sempre tagliati, anche in giovanissima età, al fine di controllarne la diffusione.

8.2.3 superficie massima delle tagliate.

La superficie massima delle tagliate per i cedui di qualsiasi tipo non potrà essere superiore a 5 ha accorpate, calcolando in questa superficie anche tagliate adiacenti di età inferiore o pari a tre anni od aree forestali che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d' incendio o per altre cause naturali od antropiche.

I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi d'alto fusto ed i tagli dei cedui a sterzo non sono soggetti ai limiti d'estensione.

8.2.4 Tagli di utilizzazione dei cedui semplici.

Nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici devono essere rilasciate almeno 60 matricine ad ettaro, distribuite uniformemente od a gruppi sulla superficie oggetto di taglio.

Le matricine sono scelte prioritariamente tra i soggetti di specie quercine od autoctone, privilegiando le piante di Farnia e Rovere, fatta salva la norma di conservare al taglio le specie di cui all'art. 8.1.2. (tutela della biodiversità del bosco), ed in secondo luogo di Castagno.

Il Parco, all'atto del nulla osta al taglio, potrà prescrivere di non rilasciare nessuna matricina nei soprassuoli puri di Robinia o nei boschi posti su terreni con pendenza elevata e/o con processi erosivi in atto e/o in quei soprassuoli in cui risulta impossibile individuare matricine idonee.

E' vietato il rilascio di matricine di Ailanto, Prugnolo tardivo, Quercia rossa.

Le piante rilasciate per l'invecchiamento indefinito a fini faunistici vengono conteggiate fra le matricine.

8.2.5 Taglio dei boschi cedui composti o intensamente matricinati.

Nei cedui composti si applicano le norme relative ai cedui semplici delle stesse specie, fatto salvo che la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno 140 per ettaro, a meno di espresse deroghe prescritte dal Parco all'atto del nulla osta. La scelta delle matricine deve essere effettuata con gli stessi criteri indicati per i cedui semplici.

I boschi cedui coniferati sono soggetti alle stesse norme dei corrispondenti cedui non coniferati, fatto salvo che le conifere sono escluse dal conteggio delle matricine.

8.2.6 Taglio dei boschi cedui invecchiati, obbligo di conversione all'alto fusto.

I boschi cedui che abbiano superato l'età di 40 anni sono soggetti all' avviamento all'alto fusto. E' tuttavia ammessa deroga, previa specifica autorizzazione del Parco, quando le caratteristiche del soprassuolo e della stazione non sono ritenute idonee al taglio di avviamento ad alto fusto, e quando:

- a) si tratta di boschi puri o misti a prevalenza di Castagno e Robinia;

- b) le condizioni stazionali non consentono o sconsigliano il governo ad alto fusto. In particolare il taglio di ceduzione è prescritto quando il ceduo appare la forma di governo più idonea a garantire una maggior stabilità idrogeologica.

Il Parco, all'atto del nulla osta al taglio del bosco, può di propria iniziativa espressamente prescrivere il mantenimento del ceduo semplice motivandone le ragioni.

8.3 Fustaie

8.3.2 Definizioni.

Sono definiti come "fustaie"

- a) tutti i boschi i cui soprassuoli sono di origine gamica, compresi i rimboschimenti, con esclusione della Robinia;
- b) i boschi costituiti da fustaie transitorie originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui;
- c) le fustaie su ceduo, cioè i boschi in cui le chiome delle matricine, di qualunque età od origine, sommate alle chiome delle conifere eventualmente presenti, hanno un'area di incidenza superiore al 70%.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano:

- a) "Boschi coetanei", quelli il cui soprassuolo è costituito da piante della stessa età; sono assimilati ai boschi coetanei i soprassuoli coetaneiformi, cioè quelli che, pur costituiti da piante di diversa età, hanno struttura e differenziazione diametrica tipica dei boschi coetanei;
- b) "Boschi disetanei", quelli il cui soprassuolo è costituito da piante di età e sviluppo diversi, distribuite per pedale od a gruppi. Sono assimilati ai boschi disetanei i boschi con soprassuolo irregolare, cioè non decisamente coetaneo ne disetaneo, e comunque tutti quelli non classificabili come coetanei o coetaneiformi;
- c) "Boschi puri" di una determinata specie, quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10% della copertura. Quando nella superficie oggetto di taglio sono chiaramente distinguibili soprassuoli a diversa composizione specifica, in ciascuno di essi si applicano le relative norme;
- d) "Boschi a prevalenza di una o più specie": quelli in cui dette specie determinano almeno il 70% della copertura.

8.3.3 tagli nelle fustaie coetanee.

I tagli nelle fustaie coetanee o coetaneiformi sono consentiti fino ad un massimo di un terzo della provvigione.

I tagli a carico di specie esotiche considerate infestanti (Quercia rossa, Prugnolo tardivo, Ailanto) possono raggiungere intensità superiori.

Interventi di maggiore intensità o su boschi a densità insufficiente possono essere autorizzati dal Parco sulla base di motivate esigenze colturali e di stabilità del soprassuolo.

I tagli che interessano le piante di margine (confinanti con aree non boscate) devono essere limitati al 25% delle stesse piante.

8.3.4 Turni delle fustaie coetanee.

Per le fustaie coetanee pure o a prevalenza delle specie sotto elencate i turni minimi sono fissati alle seguenti età, da considerarsi medie nel caso di soprassuoli coetaneiformi:

- a) anni 20 per le fustaie di Ontano, Salice o Pioppo
- b) anni 60 per le fustaie di Castagno e Querce
- c) anni 60 per le fustaie di Pino silvestre

Nelle fustaie di transizione, originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui, possono essere autorizzati turni inferiori ove le condizioni di invecchiamento del soprassuolo di origine agamica rendano opportuno un anticipo della fase di rinnovazione.

Per le specie non indicate e per le formazioni miste il turno è fissato caso per caso in sede di autorizzazione.

8.3.5 Taglio delle fustaie disetanee

Nelle fustaie disetanee ed in quelle irregolari è ammesso esclusivamente il taglio saltuario attuato con periodo di curazione non inferiore a 10 anni, fatto salvo il controllo delle specie esotiche, compresa la Robinia

Il taglio deve regolare la densità del soprassuolo intervenendo proporzionalmente nelle varie classi diametriche migliorando la composizione specifica del bosco in funzione di una crescente percentuale di autoctone, curando anche la riduzione della componente di conifere quando ciò sia funzionale alla riduzione del rischio di incendio od all'aumento della mescolanza di specie.

Il taglio deve essere eseguito rilasciando i soggetti di migliore portamento e stato fitosanitario, favorendo lo sviluppo della rinnovazione naturale presente ed intervenendo sulle piante mature o stramature solo dove la loro eliminazione non comporti pregiudizio alla normale densità del bosco e dove sia assicurata la sostituzione dei soggetti asportati con altre piante di sicuro avvenire. Nell'esecuzione del taglio deve essere posta la massima attenzione al fine di contenere i danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco, anche adottando tecniche per la caduta controllata dei soggetti di maggiore dimensioni.

8.3.6 Trattamento delle fustaie su ceduo.

Per il trattamento delle fustaie su ceduo si adotta, di norma, il trattamento previsto per le fustaie disetanee od irregolari, utilizzando anche i polloni di migliore sviluppo per sostituire le specie esotiche, i soggetti deperienti, stramaturi o le piante di Pino, nonché per rendere uniforme la densità della componente di alto fusto.

8.3.7 Tagli a raso di fustaie.

Ai sensi delle presenti norme, s'intende per taglio a raso di fustaia un taglio di superficie superiore al quadrato dell'altezza dominante, con larghezza superiore all'altezza dominante, che comporta il taglio dell'intero soprassuolo presente. Tali misure sono assunte convenzionalmente, per il Parco della Pineta, in base alle numerose osservazioni fatte, in 33 m. L'altezza dominante di 33 m è assunta sia per i boschi coetanei che per semplificazione per quelli disetanei o disetaneiformi.

I tagli a raso, intesi esclusivamente come pratica colturale e non come cambio di destinazione d'uso del suolo, sono consentiti nelle fustaie coetanee di conifere o nelle fustaie a prevalenza di esotiche come la Quercia rossa, il Prugnolo tardivo, l' Ailanto, purché siano effettuati ai fini della difesa fitosanitaria o siano motivati dalle caratteristiche di instabilità e senescenza del soprassuolo associate ad assenza di rinnovazione naturale e alla prevedibile assenza della stessa a seguito dell'esecuzione di tagli successivi; siano motivati da interesse pubblico e in particolare da finalità paesaggistiche quando il taglio a raso costituisce l'unico intervento selvicolturale di utilizzazione idoneo a mantenere una determinata tipologia di bosco di particolare rilevanza storica, ambientale e paesaggistica, costituiscano mezzo di lotta contro l'invasione delle specie esotiche, ivi compresa la Robinia.

I tagli a raso sono vietati nei casi in cui la superficie della tagliata possa essere invasa da specie esotiche, e non vi sia concreta possibilità economica di controllo delle stesse.

I tagli a raso delle fustaie devono avere estensione non superiore a 5.000 m², e devono essere distribuite nello spazio al fine di evitare continuità fra le tagliate prima di 5 anni.

L'esecuzione dei tagli a raso delle fustaie è vietata in assenza di autorizzazione, ed è condizionata, anche mediante costituzione obbligatoria di deposito cauzionale, alla rinnovazione del soprassuolo, anche per via artificiale, da eseguire nell'anno silvano successivo a quello del taglio.

Per la rinnovazione, sia essa naturale od artificiale, vige l'obbligo di esecuzione di tutte le cure colturali necessarie all'attecchimento e sopravvivenza delle giovani piante. Qualora ciò non si verifichi, il Parco potrà obbligare il proprietario a mettere a dimora il congruo numero di piante, che dovranno essere oggetto di tutte le cure colturali sino alla loro completa affermazione.

8.4 Norme particolari per la gestione dei boschi del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

8.4.1 Definizioni delle tipologie forestali presenti nel Parco.

Nel Parco della Pineta si riscontrano le seguenti tipologie forestali, intese come interpretazione dello stato del bosco in funzione della presenza di specie dominanti (>50%), accessorie (>25%), accompagnatorie (<25%) e delle dinamiche evolutive in atto (sviluppo, rinnovazione):

A- Pinete: a dominanza di Pino silvestre, talvolta pure, ma più spesso miste, con varie specie: la più abbondante è il Castagno, ma è spesso presente la Farnia (o, meglio, il suo ibrido con la Rovere), con specie accessorie quali la Betulla, il Pioppo tremolo, ma spesso anche la Robinia o la Quercia rossa. All'interno delle pinete di Pino silvestre, sono state individuate le seguenti varianti:

- tipica, con Pino dominante e stabile nel breve periodo;

- con Castagno;

- con Farnia e/o Rovere, od anche con latifoglie autoctone miste;

- con presenza di latifoglie esotiche (essenzialmente Robinia e Quercia rossa).

Le pinete sono presenti a livello di fustaia, ma soprattutto di cedui composti con il Castagno. Si riscontrano in quote crescenti fustaie miste, od ancora cedui composti, con Querce ed esotiche.

B- Castagneti: domina il Castagno, nella forma di governo pressoché unica a ceduo semplice o composto, con matricinatura di Pino silvestre, dello stesso Castagno, di Quercia (Farnia, Rovere od ibrido), talvolta accompagnato dalla Robinia. Possono trovarsi, come specie accessorie, la Betulla, il Ciliegio. Nei castagneti sono state individuate queste varianti:

- tipica, con il Castagno dominante;

- con Pino silvestre;

- con Robinia;

- con Quercia ed altre latifoglie;

- con Quercia rossa.

Tutti i castagneti sono cedui semplici o composti. Talvolta si tratta di cedui invecchiati, anche puri. I cedui composti sono misti al Pino silvestre, ma anche a Querce, Robinia, esotiche in genere. Pur trovandosi generalmente in cattive condizioni fitosanitarie, il Castagno ha un ottimo potenziale di rinnovazione.

C- Querceti di Farnia (o Rovere, o ibrida con Rovere). Difficilmente riscontrabili allo stato puro, sono generalmente mescolati con il Castagno, la Robinia, ma anche il Pino silvestre o la Quercia rossa. Talvolta si trovano individui, o piccoli popolamenti, di Prugnolo tardivo. Le varianti individuate sono:

- tipica, a dominanza della Quercia;

- con Robinia;

- con Castagno,

- con Quercia rossa;

- con Pino silvestre.

I querceti sono presenti a livello di fustaia o di ceduo composto. Si osservano tentativi, qua e là, di governo a ceduo delle specie quercine, con generalmente pessimi risultati.

D- Robinieti, puri o misti. Domina la Robinia, sempre governata a ceduo, pura o mescolata con altre specie, come la Farnia, la Rovere, il Castagno, la Quercia rossa, ma anche il Pino silvestre, Betulla, Pioppi. Spesso il robinieto è un popolamento di margine frapposto fra il bosco e le strade od i coltivi, altrettanto spesso rappresenta la vegetazione dominante lungo il letto dei torrenti. Le varianti individuate sono:

robinieto puro, con scarse specie accessorie (domina, nel sottobosco, il Sambuco);

robinieto puro, con abbondante presenza di arbusti, specialmente Pado;

robinieto misto, con Farnia/Rovere;

robinieto con Castagno, talvolta con Pino;

robinieto con Quercia rossa ed altre esotiche;

Tutti i robinieti sono da considerarsi cedui o cedui composti.

E- Querceti di Quercia rossa: domina questa specie, mescolata in proporzioni variabili con Farnia/Rovere, Robinia, Castagno, Pino silvestre. Sono state individuate varianti a Quercia rossa dominante, con Querce autoctone, con Castagno, con Robinia e Prugnolo tardivo, con Pino silvestre e Castagno.

F- Oltre a queste tipologie principali, sono state trovati nuclei, piuttosto piccoli, ma significativi, di carpineto a Carpino bianco ed ontaneto di Ontano nero. Qua e là si trovano piccole brughiere, spesso originate da incendi, di elevato valore faunistico.

G- Pur non essendo propriamente inquadrabili come tipologie forestali, le "colture a rapido accrescimento", specialmente di Pino strobo, coprono una superficie significativa del territorio del Parco.

TABELLA DI EQUIVALENZA TRA LE TIPOLOGIE FORESTALI

Tabella di collegamento fra le unità tipologiche lombarde presenti nel Parco Pineta, quelle venete (DEL FAVERO e altri, 2000) e quelle piemontesi (MONDINO e altri, 1997), nonché con i sistemi di classificazione Natura 2000 e EUNIS (appendice 3); nelle colonne 2 e 3, affianco ad ogni unità, è indicato, fra parentesi, il numero della pagina in cui quell'unità è descritta nel testo di riferimento; l'informazione mancante sta a indicare che nella classificazione a confronto l'unità non è stata segnalata; la sicura assenza dell'unità nella Regione è indicata invece con la denominazione "Manca"; nelle ultime due colonne il punto di domanda indica che non si è riusciti a trovare nessuna unità collegabile.

LOMBARDIA	VENETO	PIEMONTE	Natura 2000	EUNIS
QUERCETI				
Querceto di rovere e/o farnia del pianalto	Manca	Manca	p.p.9190	G1.8/P-41.59
CASTAGNETI				

Castagneto delle cerchie moreniche occidentali	Manca		9260	G1.B/P-41.9
--	-------	--	------	-------------

PINETE DI PINO SILVESTRE				
Pineta di pino silvestre planiziale	Manca	Pineta di brughiera di pino silvestre su morene e terrazzi fluvio-glaciali (205)	?	G3.5/P-42.5D
ALNETI				
Alneto di ontano nero d'impluvio	p.p. Alneto extraripariale di ontano nero (240)	p.p. Alneto di ontano nero (241)	91E0	G1.4/P-44.31 G1.4/P-44.32

FORMAZIONI ANTROPOGENE				
Robiniето puro	Idem (242)	Robiniето sottotipo antropogeno (90)	?	G1.J/P-83.324
Robiniето misto	Idem (244)	Robiniето sottotipo di sostituzione (90)	?	G1.J/P-83.324

8.4.2 Linee selvicolturali per la gestione delle pinete.

L'obiettivo di conservazione della pineta come elemento caratteristico del paesaggio e della cultura locale è attuabile solo nei casi delle pinete pure, in presenza delle adatte condizioni edafiche ed ove sussistano le condizioni di possibilità manutentiva atte a garantire la rinnovazione della specie dominante.

Per iniziativa del Parco e sotto monitoraggio da parte di enti di ricerca, potrà essere sperimentata la tecnica del fuoco prescritto finalizzato alla conservazione ed alla rinnovazione del Pino, nonché in funzione di limitazione del rischio d' incendio. Per la conservazione della pineta, inoltre, potranno essere realizzati tagli rasi, previa autorizzazione del Parco, per la superficie massima di 3 ha per stagione silvana (su tutto il territorio del Parco), di dimensioni unitarie fino a 5.000 m². La leggera lavorazione del suolo conseguente all'esbosco è, in genere, sufficiente per innescare i processi di rinnovazione naturale del pino (Del Favero, 2002)

I tagli ordinari nella pineta potranno interessare fino al 50% della provvigione (riferita al turno) incidendo con diradamenti bassi sulle piante dominate e sottoposte, od anche con interventi localmente più intensi, di contorno a nuclei di rinnovazione presenti e meritevoli di intervento specifico.

Nei casi in cui il Pino mostra segni di invecchiamento e deperienza, verrà favorita la progressiva diminuzione del Pino a favore delle latifoglie autoctone, in primo luogo delle specie quercine, in funzione della creazione di un bosco misto di latifoglie, disetaneiforme sulle grandi superfici. Per il caso specifico, valgono i criteri di ripresa già visti in precedenza.

Nelle pinete, è vietata la trasformazione in ceduo della fustaia, così pure come del ceduo composto, ove presente, in ceduo semplice.

Nel ceduo composto di Pino e Castagno verrà favorito l'invecchiamento di questa seconda specie, asportando quote crescenti di conifera, ma soprattutto, vista la difficoltà di conversione e di stabilità del Castagno, si ricercheranno quelle condizioni che potranno portare all'aumento ed allo sviluppo delle altre latifoglie autoctone. La scelta fra l'invecchiamento del Castagno a scapito del Pino, o fra il

mantenimento del ceduo composto nella forma corrente sarà fatta dal tecnico forestale in base a considerazioni di carattere naturalistico, paesaggistico ed infine produttivo, privilegiando comunque la stabilità del soprassuolo e la massima espressione delle funzioni paesaggistico-naturalistiche della pineta. In tal modo, sarà preferito un bosco non troppo denso, il più possibile misto e pluristratificato, con una componente di latifoglie crescente.

La Quercia rossa, e le altre esotiche, verranno controllate in modo totale, e quando possibile anche attraverso la manutenzione periodica dopo il taglio (ripuliture, sfolli, taglio di polloni e ricacci fino all'età di tre anni). Tali lavori di manutenzione a carico delle esotiche potranno essere eseguiti in assenza di denuncia di taglio.

Nei casi di pineta mista con latifoglie esotiche, queste verranno sempre penalizzate, anche solo come sperimentazione attraverso il taglio a raso, decespugliamenti chimici, uso del fuoco, con le modalità già descritte per le pinete pure.

8.4.3 Linee selvicolturali per la gestione dei castagneti.

Nella gestione del castagneto sono da favorire tutte quelle situazioni in cui la specie si mescola con altre latifoglie autoctone, al fine di formare boschi misti anche parzialmente disetanei o disetaneiformi. I tagli di diradamento, dunque, andranno ove possibile a penalizzare questa specie a vantaggio soprattutto delle Querce, ma anche dell' Acero montano, del Ciliegio, del Carpino bianco, od al limite di macchie di specie arbustive.

Circa la gestione del ceduo, a meno della presenza di patologie, si tenderà all'invecchiamento generalizzato dei soprassuoli, ritardando il più possibile le utilizzazioni. In casi particolari (ad esempio per la produzione di paleria) potrà essere possibile abbreviare il turno minimo, ma solo dietro specifica autorizzazione del Parco. Nei casi in cui il ceduo dimostra buona stabilità, oppure concrete possibilità di mercato, od anche quando, nel medio-breve periodo non mostra alternative percorribili e costituisce l'unica alternativa all'ingresso delle esotiche, se ne prevede il mantenimento.

Una volta invecchiati, i cedui di Castagno saranno avviati all'alto fusto, con progressiva matricinatura intensiva volta ad evitare il ricaccio dalle ceppaie. I tagli di conversione saranno condotti rilasciando tutte le specie autoctone che mostrino un promettente avvenire, incluse le piante di scarso interesse economico come le Betulle ed i Pioppi, e contemporaneamente tagliando le esotiche potenzialmente invasive, anche attraverso il controllo della rinnovazione.

In ogni caso saranno combattute le specie esotiche, con ogni mezzo (incluso il diserbo chimico a fini sperimentali ed il taglio di alberi e polloni durante la stagione vegetativa) la Quercia rossa.

Il Castagno potrà essere favorito tuttavia nelle associazioni con il Pino, ove quest'ultimo mostri segni d'invecchiamento e deperienza., come sarà pure favorito rispetto alla Robinia, specialmente nei cedui misti ove possiede buone possibilità di aduggiare i ricacci dell'esotica.

Il castagneto sarà invece penalizzato rispetto ai boschi misti con latifoglie autoctone. In assenza di rischio d'invasione da parte delle specie esotiche, le Querce saranno aiutate con tagli anche di 100-200 m², in modo da liberarne la chioma ed evitare la concorrenza del Castagno.

Potrà eccezionalmente essere autorizzato il taglio a raso, esclusivamente in funzione naturalistica per il ripristino della brughiera, o di tutela idrogeologica, fermo restando il vincolo forestale dell'area.

8.4.4 Linee selvicolturali per la gestione dei querceti.

Il querceto misto rappresenta il modello teorico di riferimento per il bosco naturalistico, ed a questo modello deve tendere la gestione selvicolturale delle aree più pregiate e più tutelate del Parco. In queste unità la rinnovazione della farnia riesce, anche se con pochi soggetti, ad affermarsi al margine del bosco e nelle aperture dove l'ingresso delle specie nitrofile è attenuato (Del Favero, 2002).

Farnia e suoi ibridi con la Rovere dovranno essere ove possibile favoriti rispetto a Pino e Castagno, con interventi finalizzati alla realizzazione di boschi misti disetanei a grandi gruppi, con contorno di specie accessorie (Ciliegio, Pioppi, se possibile Olmi) e ricca dotazione arbustiva, in cui il governo di riferimento è l'alto fusto.

Sarà pertanto privilegiata, in aree ove si riesca a stabilire un accordo specifico con i proprietari, in aree di proprietà pubblica, preferibilmente con finanziamenti specifici, una gestione marcatamente naturalistica, anche con provvigioni basse, eliminando completamente le esotiche (nelle fasi iniziali, con ogni mezzo, incluso il diserbo a fini sperimentali), diradando le specie meno stabili, convertendo sempre il ceduo all'alto fusto.

I querceti puri verranno esclusivamente diradati, curando di non peggiorare la mescolanza delle specie, ed utilizzando le Querce solo in caso di marcato e inesorabile deperimento. La realizzazione di tagli di rinnovazione è subordinata alla verifica di assenza di fattori perturbativi (presenza reale o potenziale di specie esotiche) e di garanzie (anche finanziarie) per la manutenzione pluriennale delle aree sottoposte ad intervento. Nei querceti puri, ove presente, verrà favorito il Carpino bianco, quale specie accompagnatoria della Farnia, o Rovere, piuttosto rara nel Parco, insieme alle altre specie accompagnatorie tipiche ed allo strato arbustivo, esclusi Rovo e Nocciolo, la cui diffusione è tale da non richiedere particolari attenzioni. I cedui composti saranno convertiti all'alto fusto ove non sussistano motivazioni di difesa idrogeologica.

Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere riposta nel controllo delle specie esotiche, che verranno sempre penalizzate rispetto alle autoctone.

La Quercia rossa, in particolare, sarà da combattere con ogni mezzo, incluso il diserbo chimico a fini sperimentali, così pure come la rinnovazione di Prugnolo tardivo, ma anche la Robinia non dovrà essere favorita nelle pratiche di taglio. In casi di bassa percentuale dell'esotica, questa potrà essere controllata anche allo stadio giovanile, purché vi siano garanzie circa la manutenzione (taglio o soppressione) dei ricacci.

E' vietata la trasformazione dei cedui composti in cedui semplici e delle fustaie in cedui, anche composti.

Vi sarà da riporre particolare cura nell'evitare che le utilizzazioni favoriscano la componente a ceduo, attraverso la riceppatura, in pratica, di Castagno e Robinia.

8.4.5 Gestione dei robinieti

I robinieti del Parco Pineta possono essere divisi in tre categorie, per ciò che concerne la gestione selvicolturale:

- 1- robinieti produttivi
- 2- robinieti protettivi
- 3- robinieti d'invasione

I robinieti produttivi ricoprono quella funzione di valorizzazione economica del bosco non riscontrabile in altre formazioni, necessaria quindi in un quadro articolato della gestione forestale complessiva dell'area protetta.

Poiché l'interesse per il bosco, almeno da parte dei proprietari, passa anche attraverso la sua valorizzazione economica, appare opportuno mantenere, per i robinieti produttivi, il governo a ceduo, eventualmente prevedendo il graduale, pur se lento, passaggio al ceduo composto attraverso il rilascio di una progressiva matricinatura esclusivamente di autoctone. Sarà sempre da rispettare lo strato arbustivo (esclusi Rovo e Nocciolo), se non per ciò che è strettamente necessario alle operazioni di abbattimento ed esbosco, pur consentendo le normali operazioni correlate con l'utilizzazione del ceduo.

I robinieti protettivi sono le fasce, generalmente poco ampie, di contorno ai torrenti. La gestione a ceduo appare come l'unica possibile in aree sottoposte ad erosione attiva dove è necessario limitare al massimo il materiale trasportato dalle piene, così pure come assicurare un'efficace azione di trattenuta del suolo da parte della Robinia. Verrà mantenuto dunque il governo a ceduo semplice, curando tuttavia di preservare dal taglio, a meno di necessità derivanti dal rischio di scalzamento, tutte le specie arbustive (incluso il Nocciolo) che esplicano in modo ancor migliore la stessa funzione di consolidamento, con in più marcate valenze faunistiche. L'obiettivo, a medio e lungo termine, è quello di costruire una "galleria" arbustiva lungo i corsi d'acqua, penalizzando molto gradualmente le esotiche.

I robinieti chiamati "d'invasione" sono quelli derivanti da tagli estesi o incendi dove ancora è riconoscibile, e recuperabile, la formazione forestale preesistente. In questo caso dovrà essere fatto ogni sforzo per il pur lento recupero del bosco di autoctone, condizionato, eventualmente, da finanziamenti specifici per il miglioramento del bosco. L'obiettivo, perseguibile in occasione di ogni taglio, è il passaggio da forme di governo a ceduo semplice a cedui composti, e da cedui composti a fustaie, attraverso la progressiva matricinatura attuata sia con specie autoctone che con la stessa Robinia. L'obiettivo finale è quello di ottenere fustaie miste, parzialmente disetanee (a gruppi, a seconda della disposizione dei tagli), con ricca dotazione arborea ed arbustiva.

8.4.6 Gestione dei querceti di Quercia rossa.

La Quercia rossa appare come la specie più robusta ed invadente nei boschi del Parco. Al contrario della Robinia, tende a rinnovarsi bene anche sotto copertura, e la sua diffusione appare limitata solo dal peso del seme.

La ulteriore diffusione della quercia rossa va evitata: durante i tagli verrà sempre utilizzata, qualsiasi sia la dimensione e lo stato vegetativo, anche creando chiarie e buche nel bosco che superino i limiti del taglio a raso, che dunque, in questi casi, si intenderà implicitamente autorizzato.

Al contrario, le altre specie (autoctone e Robinia) verranno interessate dai tagli il meno possibile, utilizzando solamente gli esemplari deperienti e pericolosi, ed eventualmente selezionando sulle ceppaie del ceduo presenti i migliori allievi per una parziale matricinatura.

8.4.7 Gestione delle altre formazioni.

I nuclei di altre tipologie forestali nel Parco sono piuttosto rari. Sono stati riscontrati piccoli ontaneti di Ontano nero, nuclei di Carpino bianco, zone di vegetazione pioniera a Betulla, Pioppo tremolo, Salici, Acero di monte spesso associato ad altre formazioni, piccoli gruppi di Liriodendro, macchie di Prugnolo tardivo. Vale, in generale, il principio di conservazione delle specie autoctone, specie se rare: ma trattandosi di aree isolate e di piccola dimensione, non vengono fornite linee specifiche, lasciando alla valutazione caso per caso la scelta operativa colturale.

Le esotiche, al contrario, andranno sempre combattute, a partire dalle più invasive (il *Prunus serotina*, che tuttavia sui suoli argillosi non dimostra l'aggressività ben nota sui terreni ghiaiosi)

8.4.8 Gestione delle brughiere.

Le brughiere del Parco sono formazioni di bosco rado originatesi per lo più da incendi o da disboscamenti, e tendono, in tempi non lunghi, a trasformarsi in boscaglie più o meno ricche di esotiche. Queste aree rivestono una fortissima importanza nel mantenimento della biodiversità locale e delle possibilità di habitat da parte della fauna. Per questi motivi, quando possibile, le brughiere verranno mantenute sgombre da vegetazione arborea, con tagli intensi e frequenti. Pur restando la destinazione d'uso a bosco del suolo, sarà possibile, previa autorizzazione del Parco ed apposita scrittura notarile, operare tagli rasi fino a 5.000 m² per il mantenimento e la costituzione di brughiere anche da parte dei privati proprietari.

Il Parco potrà promuovere il recupero della brughiere su terreni in disponibilità prevedendoli in sostituzione a boschi di quercia rossa e di colture a rapido accrescimento.

8.4.9 Incentivazione della cura dei boschi da parte dei proprietari.

Il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate promuove ed assicura il coinvolgimento attivo dei proprietari singoli ed associati nelle iniziative di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale.

Il Parco promuove la formazione di un consorzio forestale atto alla migliore gestione selvicolturale del presente piano, così come previsto dal R.D. 3267/1923, dalla L.R. 8/76 e s.m.i.,

Il consorzio forestale costituisce un'organizzazione volontaria e comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione silvana, la gestione e la conservazione delle risorse ambientali, la salvaguardia idrogeologica del reticolo idrografico utilizzando anche tecniche tipiche dell'ingegneria naturalistica, la promozione della miglior utilizzazione delle biomassa ritraibili dai boschi.

Ai sensi del D. Lgs. 227/2001 e del D.Lgs. 228/2001, il consorzio forestale agisce, se in possesso dei relativi titoli, quale associazione di imprenditori agricoli, e come

tale può eseguire lavori per gli enti pubblici fino ad un massimo di € 154.937,07 in deroga alle vigenti norme sugli appalti.

Il Parco promuove, favorisce ed incentiva la compilazione di piani di assestamento forestale per le proprietà anche private superiori ai 20 ha di bosco, che costituiscono strumento attuativo diretto del presente piano. Detti piani, approvati dalle Province, hanno valore di prescrizioni di massima e polizia forestale locali, a meno di deroga dalle presenti norme, caso in cui debbono essere approvati dalla Giunta Regionale della Lombardia.

Il Parco ed i Comuni consorziati dovranno accantonare su apposito capitolo di bilancio il 100% dei proventi netti derivanti dalle utilizzazioni boschive ordinarie nelle aree di proprietà.

Andrà altresì accantonato sul medesimo capitolo il 100% dell'importo dei proventi netti derivanti da tagli straordinari o tagli accidentali, in quanto considerato come impiego del capitale legnoso. Tali somme dovranno essere esclusivamente destinate ad interventi di miglioramento forestale da effettuarsi nel rispetto delle priorità evidenziate dal presente piano.

In particolare i fondi per le migliorie boschive potranno essere utilizzati per i seguenti scopi:

- miglioramenti del patrimonio boschivo;
- progetti di taglio, direzione delle operazioni di taglio;
- piani di assestamento forestale;
- attività utili per la promozione e la realizzazione dei Consorzi forestali.

9. tagli di manutenzione

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definiscono tagli di manutenzione i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche (naturali ed artificiali).

Fatti salvi i casi di urgenza ed inderogabilità per il rischio della pubblica incolumità, i tagli di manutenzione eseguiti in conformità al presente articolo sono soggetti a denuncia di taglio. I tagli di manutenzione effettuati con modalità diverse sono soggetti ad autorizzazione da parte del Parco.

I tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche, qualora effettuati dall'Autorità idraulica, su formazioni cedue classificate come protettive dal piano di settore sono immediatamente eseguibili e soggetti alla presentazione di sola comunicazione di inizio lavori, da presentarsi almeno 48 ore prima dell'avvio dei lavori stessi.

Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità dei servizi oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, i lavori possono essere immediatamente eseguiti da parte degli Enti pubblici competenti o delle società concessionarie o di gestione, previa comunicazione dei motivi e della localizzazione degli stessi ed entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio.

Per le modalità di taglio, allestimento, esbosco e sgombero della tagliata si applicano le norme indicate agli articoli precedenti.

Nel caso di alberi ed arbusti limitrofi a strade od ad abitazioni che risultino pericolanti e quindi minacciosi per l'incolumità delle persone, è consentito il taglio in qualsiasi periodo dell'anno, purché consentito da specifica ordinanza del Sindaco. Copia dell'ordinanza deve essere trasmessa per conoscenza dal Comune al Parco.

9.1. Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:

- a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts): una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 9 metri per lato;
- b) per le linee ad alta o media tensione: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 6 metri per lato;
- c) per le linee in cavo isolato: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 1,5 metri per lato.

Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta e media tensione è consentito il taglio degli arbusti e del bosco ceduo che abbia raggiunto l'età del turno minimo, senza obbligo del rilascio di matricine. E' inoltre consentito il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei 2 anni successivi anche in deroga alle norme relative ai turni minimi.

Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei 2 anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite

potatura è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere sui conduttori. La capitozzatura è sempre vietata.

Tutto il materiale derivante dai tagli dovrà essere prontamente allontanato, sempre comunque nel rispetto delle norme dettate dagli articoli precedenti.

Il taglio di manutenzione deve essere attuato durante la stagione silvana. Sono ammesse deroghe, purché autorizzate dal Parco, a tale limitazione per gli interventi di urgenza.

Il Parco promuove, d'intesa e con la collaborazione degli enti gestori o proprietari degli elettrodotti, interventi anche sperimentali che riducano l'impatto ambientale delle aree asservite. In questo caso sono autorizzabili interventi sulla vegetazione a qualunque stadio di crescita.

9.2 Tagli nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico.

Si considera area di pertinenza di altri reti di servizio pubblico (telefoniche, metanodotti, oleodotti, fognature) una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori e degli impianti aumentata di 2 metri per lato.

Nelle aree di pertinenza di cui al comma precedente è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei 2 anni successivi, con i conduttori. Allo stesso modo è ammesso il taglio delle piante arboree (esclusi dunque gli arbusti) che possano interferire attraverso gli apparati radicali con le linee interrate. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa e degli arbusti in casi di comprovate esigenze manutentive e di sicurezza. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.

Il taglio di manutenzione deve essere attuato durante la stagione silvana. Sono ammesse deroghe, purché autorizzate dal Parco, a tale limitazione per gli interventi di urgenza.

Il Parco promuove, d'intesa e con la collaborazione degli enti gestori o proprietari degli elettrodotti, interventi anche sperimentali che riducano l'impatto ambientale delle aree asservite.

9.3 Tagli nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti.

Nelle pertinenze della viabilità comunale e provinciale è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità. Restano ferme anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.

Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali ferma restando l'osservanza anche delle norme di cui al DPR 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

Il taglio di manutenzione deve essere attuato durante la stagione silvana. Sono ammesse deroghe, purché autorizzate dal Parco, a tale limitazione per gli interventi di urgenza.

Nel caso di alberi ed arbusti limitrofi a strade od ad abitazioni che risultino pericolanti e quindi minacciosi per l'incolumità delle persone, è consentito il taglio in qualsiasi periodo dell'anno, purché consentito da specifica ordinanza del Sindaco. Copia dell'ordinanza deve essere trasmessa per conoscenza dal Comune al Parco.

9.4 Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche.

In corrispondenza di argini artificiali, di difese spondali, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.

Negli alvei artificiali ed in quelli naturali, con riferimento al livello di massima piena, è consentito il taglio della vegetazione arbustiva, dei polloni delle ceppaie governate a ceduo e delle piante di Robinia nonché di tutte le piante crollate, inclinate o che possano costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica interessata.

Il taglio di manutenzione deve essere attuato durante la stagione silvana. Sono ammesse deroghe, purché autorizzate dal Parco, a tale limitazione per gli interventi di urgenza.

Al di fuori dell'alveo di massima piena, è consentito il taglio in conformità alle relative norme del presente Regolamento, fatto salvo solo il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e, previa autorizzazione, il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare frammenti o sradicamenti di piante lungo le sponde, purché autorizzate con ordinanza sindacale.

10. infrastrutture forestali

10.1 Infrastrutture permanenti.

Si definiscono permanenti le opere, destinate ad uso continuativo o ricorrente, per l'accesso al bosco e per le attività selvicolturali ed aziendali in genere. In particolare sono considerate permanenti le seguenti infrastrutture:

- a) "Strada forestale": strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico. Si tratta di norma di strade a fondo migliorato, la cui carreggiata ha dimensioni da 3 a 5 metri, oltre alle banchine, e che in genere sono dotate di opere permanenti per la regimazione delle acque (fossa laterale, pozzetti e attraversamenti). Possono essere dotate di piazzole di scambio, utilizzate anche come imposti per il legname;
- b) "Pista forestale": strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada. Si distingue dalle vere e proprie strade per la minore larghezza, di norma inferiore a 4 metri, e per la discontinuità o assenza di vere e proprie opere permanenti di regimazione delle acque, affidata per lo più a sciacqui trasversali nei tratti in maggiore pendenza;
- c) "Imposti o piazzali permanenti": aree permanentemente prive di vegetazione forestale destinate ad accogliere il legname pronto per la vendita o per il carico su camion oppure destinate allo stazionamento di macchine ed attrezzi da impiegare nell'attività selvicolturale.

La realizzazione delle opere di cui al comma precedente è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto esecutivo e valutazione del rapporto tra l'entità del tracciato previsto e la superficie boscata servita, anche in riferimento alla viabilità già esistente. Nuove opere, diverse dalla manutenzione ed eventuale ampliamento di strade e piste già esistenti, verranno autorizzate solo nel caso in cui possano servire superfici di bosco non altrimenti raggiungibili di superficie minima di 100 ha.

L'autorizzazione non ha valore di autorizzazione paesaggistica né di concessione edilizia, che vanno richieste al Comune in tutti i casi di nuove opere o di ampliamenti di opere esistenti, nelle forme previste dalle leggi in materia.

10.2 Infrastrutture temporanee

Si definiscono temporanee le opere il cui impiego è limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco.

Infrastrutture forestali a carattere solo temporaneo quali piazzali provvisori di deposito o piste forestali di larghezza utile pari od inferiore a m 2,5, e non comportanti movimenti di terra superiori a 50 metri cubi, possono essere realizzate previa denuncia al Parco, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi salvo proroghe necessarie per l'ultimazione dei tagli.

Il Parco può prescrivere entro 60 giorni specifiche modalità di esecuzione dell'intervento ed il versamento di un deposito cauzionale proporzionale all'entità dei lavori di ripristino.

Le opere, a carattere provvisorio, non devono modificare la destinazione d'uso ed il paesaggio dei terreni interessati.

In caso di infrastrutture temporanee così come definite dal presente articolo non è richiesta autorizzazione paesaggistica né concessione edilizia.

10.3 Norme di gestione delle infrastrutture.

Al termine del taglio e delle operazioni ad esso connesse, le piste devono essere ripristinate in modo da garantirne il rapido rinsaldamento, mediante lo sbarramento al transito, il livellamento superficiale, la costipazione del terreno smosso, la regolazione delle acque di scorrimento ed il trattenimento del terreno e, qualora necessario, anche con la messa in opera di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, e la ricopertura con strame organico (fogliame e ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto con il terreno). Il Parco può prescrivere che al termine dei lavori siano eseguite ulteriori opere quando ciò sia necessario al suddetto ripristino o se ritiene che le piste non siano più idonee o compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area considerata.

Non è soggetto ad autorizzazione il transito di mezzi meccanici nella superficie delle tagliate per il taglio e l'esbosco e per la relativa sorveglianza e direzione delle operazioni.

La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, che comporta unicamente il taglio della vegetazione esistente, non costituisce realizzazione di opera ed è soggetta ad autorizzazione o denuncia a seconda della natura del taglio a cui l'intervento è connesso.

Alla domanda di autorizzazione o alla denuncia, per tagli cui è richiesta relazione o progetto di taglio, deve essere allegata copia di CTR con indicazione dei tracciati previsti e delle relative ampiezze. Nel caso di linee d'esbosco che si prevede vengano utilizzate per il transito di trattori e nel caso di imposti o piazzali temporanei, l'indicazione del tracciato o dell'area deve essere riscontrabile sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.

Qualora l'avvallamento o il trascinarsi del legname o il transito di mezzi meccanici abbiano determinato la scopertura del suolo, devono essere attuati interventi di ripristino al termine delle operazioni di esbosco. Inoltre può essere richiesto in sede di autorizzazione il rimboschimento, per infrastrutture di larghezza superiore a 5 metri, qualora non sia prevedibile la chiusura della vegetazione in tempi brevi e quando ciò sia motivato da esigenze di tutela idrogeologica (pendenza, erodibilità dei suoli, difficoltà di rinnovazione del soprassuolo).

10.4 Sentieri.

Si definiscono "sentieri" le vie di accesso al bosco destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con biciclette aventi una larghezza massima di 1,50 metri.

La realizzazione di nuovi sentieri aventi le caratteristiche di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione se effettuata operando limitati movimenti di terra senza

l'ausilio di mezzi meccanici e senza l'estirpazione di ceppaie ed impiegando materiali quali legname e pietre per il consolidamento dei tratti in maggiore pendenza e per la delimitazione del tracciato. Alla denuncia deve essere allegata cartografia con l'indicazione del tracciato di massima.

La realizzazione di nuovi sentieri che comportano movimenti di terreno non limitati, cioè effettuati con mezzi meccanici, o l'estirpazione di piante o ceppaie arboree è soggetta al regime autorizzativo delle piste forestali, così pure come alla relativa autorizzazione paesaggistica.

Nella realizzazione di nuovi sentieri o nella ristrutturazione degli esistenti, dovranno essere utilizzate le tipologie costruttive e di materiali indicate dal Parco nel proprio abaco delle tipologie costruttive ammesse.

10.5 Manutenzione delle opere.

Nelle strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti è liberamente esercitabile la manutenzione ordinaria che non comporta modificazioni delle dimensioni delle opere o la risagomatura andante delle scarpate. In particolare sono consentiti il livellamento del piano viario o del piazzale, il ricarico con gli inerti ammessi dalle leggi in materia, la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e il ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino dei tombini e degli attraversamenti esistenti, la rimozione del materiale franato dalle scarpate, la risagomatura localizzata delle scarpate e il loro rinsaldamento con graticciate o viminate, il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea, il taglio delle piante sradicate o pericolanti dietro emissione di ordinanza del Sindaco. Nei sentieri è consentita la manutenzione del fondo e delle scarpate destinata a consolidare e rendere agibile il tracciato esistente.

Sono soggetti a denuncia al Parco i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

- a) realizzazione di tombini e di attraversamenti nelle strade e piste permanenti, a condizione che gli scavi siano immediatamente ricolmati. Gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti devono prevedere adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione (opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame);
- b) risagomatura delle scarpate nelle strade e piste permanenti, a condizione che non sia allargata la sede stradale e che i lavori siano destinati al rinsaldamento delle scarpate stesse o alla realizzazione di opere per la regimazione delle acque (realizzazione di fossetta a lato della sede stradale e altre opere simili);
- c) interventi per l'utilizzazione delle piste temporanee di esbosco e degli imposti temporanei esistenti, consistenti nel taglio, senza estirpazione, della vegetazione arbustiva e di quella arborea insediatasi successivamente al precedente taglio boschivo.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento funzionale o di allargamento della viabilità o degli imposti non compresi tra le opere e lavori indicati al comma precedente sono soggetti ad autorizzazione.

Nell'ambito dei lavori consentiti od autorizzati non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa

(entro il 20% della larghezza esistente) connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione, purché non vengano riprofilate le scarpate od eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque e non vengano tagliate piante arboree.

11. Difesa dei boschi dagli incendi

E' vietato accendere fuochi nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 100 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa.

Durante i periodi nei quali e' dichiarato lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza definita nella dichiarazione stessa, e' inoltre vietato far brillare mine, usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, inceneritori e altre attrezzature che possono produrre faville o brace, fumare e compiere ogni altra operazione che può comunque creare pericolo d'incendio.

Il Presidente del Parco può dichiarare, con motivato provvedimento, lo stato di grave pericolosità per il territorio di competenza.

In occasione del taglio dei boschi, il Parco può consentire, con il verificarsi di condizioni atmosferiche favorevoli (durante precipitazioni ed in assenza di vento, nonché nel giorno immediatamente successivo all'ultima precipitazione) l'abbruciamento della ramaglia e dei residui di lavorazione, a condizione che i fuochi siano sempre custoditi sino al loro totale spegnimento.

In occasione dei tagli boschivi, il Parco può prescrivere la pulizia obbligatoria del sottobosco e dagli arbusti in fasce limitrofe a strade di uso pubblico e centri abitati per una profondità fino a 20 m.

Il Parco, con proprio personale, può altresì compiere operazioni di pulizia in funzione antincendio su fondi privati, in aree limitrofe a strade e centri abitati, per una profondità fino a 100 m, previa comunicazione alle proprietà o specifica ordinanza del Presidente del Parco stesso.

Chiunque avvista un incendio che ha colpito o minaccia un bosco ne dà immediato allarme al Parco.

I proprietari ed i possessori di boschi colpiti o minacciati da incendio mettono a disposizione, per le operazioni di spegnimento, la manodopera idonea, le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nei boschi percorsi da incendio e' vietata ogni destinazione d'uso diversa da quella in atto prima dell'incendio, fino alla completa ricostituzione del soprassuolo e comunque per un periodo minimo di quindici anni, fatte salve le opere necessarie alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi. E', comunque, ammessa la realizzazione di quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, nonché la realizzazione di opere pubbliche.

In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli incendi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di divieto di cambio di destinazione d'uso, pena la nullità dell'atto.

Nelle aree percorse dal fuoco sono vietati per quindici anni anche il pascolo e la caccia.

Il Parco ogni anno provvede a redigere le planimetrie dei territori percorsi dal fuoco.

Il Parco, dietro specifici finanziamenti, provvede a redigere progetti operativi antincendio che prevedano:

- la manutenzione e l'eventuale nuova realizzazione di strade e piste di accesso per i mezzi antincendio;
- la realizzazione di piazzole AIB per l'immagazzinamento di acqua;
- la realizzazione di operazioni di manutenzione del bosco.

L'approvazione di detti piani da parte del Parco corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità.

E' fatto obbligo agli enti proprietari di mantenere sgombre da rifiuti le fasce circostanti le strade comunali e provinciali per una profondità di 20 m dal ciglio stradale.

Il Parco, all'interno dei piani operativi antincendio, proponibili anche per stralci, di propria iniziativa e con fondi propri, potrà intervenire entro tale fascia anche nelle proprietà private per eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva di specie esotiche al fine di limitare il rischio d'incendio. Il materiale risultante dai tagli, di dimensioni superiori ai 15 cm di diametro, rimarrà a disposizione dei proprietari dei fondi, il resto verrà smaltito nelle forme opportune.

Nella manutenzione delle fasce sottostanti gli elettrodotti, le linee telefoniche, nelle aree di servitù di metanodotti, oleodotti, fognature ed altre linee tecnologiche, il Parco potrà emettere prescrizioni particolari volte a limitare il rischio d'incendio, pur nella salvaguardia della biodiversità e dei valori floristici e faunistici dell'ambiente.

Il Parco, in convenzione con i privati proprietari dei fondi, potrà promuovere la realizzazione di zone umide funzionali all'immagazzinamento di acqua a scopi antincendio.

Per motivi di sicurezza e celerità di intervento nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, le sbarre, le catene ed i cancelli esistenti o di nuova realizzazione che impediscano l'accesso alle strade o piste forestali che attraversano i boschi devono essere lasciate libere da lucchetti od altri meccanismi di chiusura nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, e comunque dal 1 dicembre al 15 maggio di ogni anno.

12. difesa fitosanitaria, ricostituzione boschiva

12.1 Prevenzione e lotta ai parassiti animali e vegetali delle piante forestali

I proprietari ed i possessori di piante forestali sono tenuti a dare immediata comunicazione al Parco della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. Il Parco provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta. I proprietari e possessori di boschi colpiti da insetti fitofagi, parassiti fungini o da altre fitopatie, potranno eseguire gli interventi fitosanitari prescritti dal Parco.

In casi particolari, per accertate esigenze di tutela del bosco o della salute pubblica, il Parco, di concerto con il Sindaco competente, potrà intraprendere azioni di lotta fitosanitaria.

Allo scopo di preservare i boschi dalla diffusione di pericolosi fitofagi o funghi patogeni può essere autorizzato, in qualsiasi epoca dell'anno, il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, anche al di fuori del bosco, dopo una valutazione che tenga conto anche delle esigenze di tutela degli habitat per la fauna.

Possono altresì essere autorizzati, previa presentazione di apposita richiesta al Parco o prescritti nel nulla osta al taglio l'abbruciamento del materiale di risulta, da effettuarsi nel rispetto delle norme relative alla prevenzione degli incendi boschivi, la scortecciatura delle piante sul letto di caduta, nonché ogni altro mezzo utile a prevenire i danni derivanti dalla diffusione di organismi nocivi di natura animale o vegetale, sempre dopo apposita valutazione delle esigenze di tutela degli habitat per la fauna.

12.2 Ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti.

Quando, a seguito di invasione di parassiti, incendi, o di altri fatti dannosi, si verifica la distruzione totale o parziale di boschi, o rimangono spazi vuoti ove la vegetazione non si rinnova spontaneamente, o nei boschi molto radi o estremamente deteriorati, il proprietario e il possessore sono tenuti a gestire il bosco secondo criteri che consentano la ricostituzione e il miglioramento dello stesso.

Per i fini di cui al comma precedente il Parco può predisporre un apposito piano colturale, in cui siano previsti gli interventi e le modalità di utilizzazione del bosco stesso. Detto piano colturale può contenere specifiche norme per l'esecuzione dei tagli o di altri interventi nei boschi danneggiati anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, nonché sospendere ogni forma di utilizzazione per il periodo massimo di anni dieci.

13. Prodotti secondari del bosco

13.1 Raccolta di funghi epigei.

La raccolta dei funghi epigei è normata da apposito regolamento approvato dal Parco, cui si rimanda.

13.2 Raccolta di altri prodotti.

La raccolta di altri prodotti come: fragole; more di rovo; asparagi selvatici; può essere vietata dal Parco, anche per periodi particolari o per aree specifiche. La raccolta dei muschi è sempre vietata.

La raccolta di tali prodotti è consentita esclusivamente per uso personale ed in modiche quantità: non più di 2 hg/giorno/persona. La raccolta deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. E' comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.

La raccolta a fini commerciali è vietata.

La raccolta di strame, lettiera, semi forestali è vietata. Il Parco potrà autorizzare per periodi non superiori a tre anni la raccolta dei semi forestali a ditte munite delle apposite iscrizioni al R.U.P. e conformi alla L. 696 esclusivamente per: attività vivaistica, operazioni colturali legate alla rinnovazione del bosco, operazioni di messa in sicurezza per il rischio antincendio, ricerca scientifica.

La raccolta dello strame, al fine di agevolare la rinnovazione naturale, può essere consentita dal Parco.

La raccolta delle castagne, qui non considerate come "semi forestali", è sempre consentita ai proprietari dei fondi. Per le altre persone, sarà consentito un quantitativo massimo di 2 Kg al giorno, per persona.

14. attività di fruizione

Le seguenti attività sono da intendersi vietate nei boschi:

- a) introduzione di cani non al guinzaglio;
- b) svolgimento di attività rumorose, escluse le utilizzazioni agricole e forestali e le attività connesse, che disturbino i visitatori e la fauna;
- c) allestimento di manifestazioni di massa;
- d) raccolta di legname, anche morto, per i non aventi diritto;
- e) allestimento di tende e campeggi;
- f) transito, fuori dai sentieri segnati anche nelle specifiche cartografie, di cavalli e biciclette;
- g) transito e parcheggio nel bosco e sulla viabilità agrosilvopastorale di mezzi motorizzati, tranne i mezzi di servizio, degli aventi diritto, agricoli e del personale impegnato in attività di servizio, studio e ricerca. Agricoltori, proprietari, personale impegnato in attività di studio e ricerca dovranno essere preventivamente autorizzati.
- h) Accensione di fuochi;
- i) Manifestazioni motoristiche anche non agonistiche.

Dietro istanza degli interessati, il Parco, di concerto con il Sindaco competente, potrà autorizzare manifestazioni, esclusivamente non competitive, in deroga alle presenti norme. Potranno altresì essere autorizzate aree attrezzate nei boschi espressamente destinate alla fruizione da parte dei visitatori.

Per ragioni particolari di tutela del bosco e della fauna selvatica, il Parco con proprio provvedimento, di concerto con il Sindaco competente, potrà vietare il transito a mezzi, biciclette, cavalli, anche su parte della viabilità agro silvo pastorale esistente.

Il transito dei cavalli è consentito unicamente ai cavalli di maneggi con sede nei Comuni del Parco ed a condizione che cavalli e cavalieri portino visibili distintivi onde poter essere facilmente riconoscibili.

15. Cambi di destinazione d'uso

Costituisce cambio di destinazione d'uso del bosco qualsiasi intervento che, compiuto all'interno del perimetro del bosco individuato dal piede delle piante di confine, comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, sia arborea che arbustiva, al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.

Costituisce altresì cambio di destinazione d'uso del bosco qualsiasi intervento eseguito od in corso d'esecuzione senza l'autorizzazione del Parco che determini l'asportazione o la distruzione di piante e polloni, fatti salvi i casi in cui detta asportazione sia riconducibile all'esecuzione di tagli boschivi destinati all'attività selvicolturale e di opere connesse ai tagli stessi.

Aree ed infrastrutture facenti parte dei cicli colturali dell'attività selvicolturale sono da considerarsi come parte del bosco e dunque soggetti alla medesima normativa, fatte salve le normali attività di uso e manutenzione.

Il cambio di destinazione d'uso dei boschi in assenza di autorizzazione è vietato.

L'autorizzazione può essere concessa dal Parco nei limiti delle norme esistenti, con le procedure fissate nell'art. 2 di questo regolamento.

Le opere di compensazione dell'impatto ambientale devono essere eseguite dal richiedente all'interno del territorio del Parco.

Il richiedente deve indicare nel progetto di compensazione:

- a) superficie e localizzazione topografica e catastale dell'area compensativa (rimboschimento o miglioramento del bosco), nonché il titolo di possesso;
- b) superficie e destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
- c) modalità e tempi di realizzazione delle opere, nonché il programma degli interventi di manutenzione colturale da eseguire in seguito ai lavori;

Nei casi in cui il cambio di destinazione d'uso sia condizionato all'esecuzione di un lavoro di rimboschimento o di miglioramento forestale, l'autorizzazione del parco prevedrà la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di cambio di destinazione d'uso, di un deposito cauzionale di importo pari a 100,00 Euro per ogni 100 m², o frazione, di terreno da disboscare, con un minimo fisso di 500,00 €.

Il cambio di destinazione d'uso di aree boscate prossime alle abitazioni ed ad infrastrutture sportive nelle aree così individuate dal PTC (zone IC, area di infrastrutture sportive) può essere assentito dal Parco nei limiti della messa in sicurezza di abitazioni ed infrastrutture dal crollo accidentale delle piante del bosco e nelle aree di pertinenza di fabbricati ed infrastrutture stesse.

Allo scopo, non verranno concesse autorizzazioni ai singoli proprietari, ma verrà predisposto a cura dei richiedenti un piano complessivo che individui limiti del bosco e limiti delle aree da sottoporre al cambio di destinazione d'uso, da concordare con il Parco.

Circa la procedura e le modalità di autorizzazione vale quanto già detto in precedenza, fatto salvo l'obbligo del Parco di richiedere scrittura notarile che vincoli a bosco le aree contigue a quelle oggetto di trasformazione, che devono essere sempre in possesso del richiedente.

16. sradicamento di ceppaie e piante a fini selvicolturali

Lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate sono vietate salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Parco.

Nell'autorizzazione il Parco potrà imporre particolari condizioni per assicurare la difesa del suolo ed il mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'area, nonché richiedere cauzioni a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

Lo sradicamento di piante, singole ceppaie e semenzali, compreso il diserbo, la trinciatura, e qualunque forma di distruzione delle piante esotiche: Quercia rossa, Ailanto, Prugnolo tardivo, Rheynoutria, Spirea non compreso nei limiti del taglio raso non è soggetto ad autorizzazione, ma a semplice denuncia di taglio, ferma restando la destinazione a bosco dell'area.

Nella denuncia di taglio andranno specificate le modalità tecniche ed i tempi di esecuzione delle operazioni.

17. Autorizzazioni ad operazioni colturali particolari nel bosco

17.1 Taglio raso.

Il taglio raso del bosco, inteso come operazione colturale per l'utilizzazione e la rinnovazione del soprassuolo è vietato, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Parco nelle aree di Pineta, brughiera ed a forte predominanza di specie esotiche.

Tale autorizzazione sarà rilasciata solo per motivate necessità biologiche di recupero forestale ed ambientale. Nell'autorizzazione il Parco potrà imporre particolari condizioni per assicurare la difesa del suolo ed il mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'area, nonché richiedere cauzioni a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

17.2 Conversioni dei boschi d'alto fusto in cedui composti e dei cedui composti in cedui semplici.

Le conversioni dei boschi d'alto fusto in cedui composti e dei cedui composti in cedui semplici sono vietate, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Parco. Tale autorizzazione sarà rilasciata solo per motivate necessità biologiche di recupero forestale ed ambientale. Nell'autorizzazione il Parco potrà imporre particolari condizioni per assicurare la difesa del suolo ed il mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'area, nonché richiedere cauzioni a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

17.3 Deroghe ai turni minimi.

Il Parco potrà autorizzare, per motivate necessità biologiche di recupero forestale ed ambientale, o per inderogabili necessità produttive, deroghe ai turni minimi fissati per i cedui. In assenza di autorizzazione, tali deroghe sono vietate.

17.4 Taglio a buche

Nell'ambito delle pinete e dei querceti il taglio a buche di superficie inferiore a quella del taglio a raso costituisce pratica selvicolturale ordinaria e pertanto pur essendo soggetto a denuncia di taglio, non è vincolato ad autorizzazione specifica.

18. Divieti

E' vietato, all'interno delle aree boscate:

- a) apporre qualsiasi forma di segnaletica, fatto salvo quella specifica dei piani di assestamento, la contrassegnatura delle piante da abbattere e delle matricine da rilasciare, la delimitazione (superiore a sei mesi) dei limiti di proprietà finalizzata all'individuazione delle particelle sottoposte al taglio. Il Parco potrà assentire, per motivate esigenze, particolari segnaletiche di tipo tecnico. E' concessa invece l'apposizione di segnaletica da parte del Parco e di segnaletica temporanea in occasione di manifestazioni sportive autorizzate.
- b) Il pascolo, fuorché quello esercitato dagli animali selvatici. Il Parco potrà autorizzare, per motivate esigenze, il pascolamento per periodi non superiori ad un mese in aree non pregiate dal punto di vista naturalistico e forestale, imponendo le precauzioni specifiche per evitare danni al bosco.
- c) La resinazione e la carbonificazione. Il Parco potrà autorizzare, per motivate esigenze, l'esecuzione di dette operazioni prescrivendo norme specifiche per evitare il deterioramento del bosco.
- d) Lo scarico ed il deposito anche temporaneo di terra ed inerti, se non autorizzato.
- e) La scortecciatura, al di fuori delle attività consentite di utilizzazione boschiva.
- f) La cercinatura.

19. Vincolo idrogeologico

Le norme relative ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico così identificati dalle procedure di cui al R.D. 3267/1923 ed ai sensi dell'art. 25 della l.r. 8/1976 e s.m.i. si applicano in tutti i terreni boscati e non boscati.

19.1 Taglio ed estirpazione di arbusti .

L'estirpazione degli arbusti è vietata nei boschi, nei pascoli e nei coltivi non lavorati da almeno 5 anni, fatto salvo:

- a) che si renda necessaria per la realizzazione di trasformazioni, cambi di destinazione d'uso, opere o movimenti terra autorizzati o consentiti ai sensi delle norme forestali e del presente regolamento;
- b) che si renda necessaria per la manutenzione e pulizia delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica. Nei corsi d'acqua naturali l'estirpazione è consentita solo per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo autorizzati o consentiti;
- c) che sia realizzata a carico di Spirea, Rheynoutria, rovo o della rinnovazione (fino a tre anni d'età) di specie arboree quali la Quercia rossa, l' Ailanto, il Prugnolo tardivo, o di altre specie esotiche infestanti indicate dal Parco.

Pur in assenza di espresse richieste, il Parco potrà imporre agli esecutori dei lavori misure specifiche per evitare danni alla stabilità del suolo.

19.2 Asportazione di humus, terreno, cotico erboso, raccolta di foglie.

Nei boschi è vietata l'asportazione di materiale organico che costituisca la copertura del terreno (humus, terriccio, cotico erboso), fatti salvi modesti prelievi da parte dei proprietari dei fondi, ogni tre anni e solo su aree pianeggianti o comunque dove lo strato accumulatosi impedisce la buona eccezione, che il Parco può autorizzare in condizioni particolarmente favorevoli e per esigenze particolari.

E' parimenti vietata l'asportazione di terreno o rocce e minerali, fatti salvi i casi di trasformazioni, cambi di destinazione d'uso, opere o movimenti terra autorizzati o consentiti ai sensi delle norme forestali e del presente regolamento.

19.3 Cambio di destinazione d'uso del suolo.

Si considera cambio di destinazione d'uso del suolo sottoposto a vincolo idrogeologico:

1. la destinazione ad uso diverso da quello forestale dei terreni coperti da boschi, attuata con o senza opere costruttive;
2. la trasformazione della destinazione dei terreni vincolati non boscati, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, attuata con la realizzazione di opere costruttive (edifici, annessi agricoli, strade, piazzali, etc.)

Il cambio permanente di destinazione d'uso del suolo anche nei terreni non boscati soggetti a vincolo idrogeologico è soggetto ad autorizzazione, con le modalità e le

procedure fissate negli artt. precedenti, incluse le modalità di compensazione dell'impatto ambientale causato.

In caso di mutamento temporaneo (inferiore a mesi sei) d'uso del suolo in terreni non boscati, che non comportino dunque il taglio di vegetazione arborea, l'autorizzazione non è richiesta, ma è bensì sufficiente una semplice comunicazione al Parco che individui l'area interessata, il tipo di lavorazioni in atto, la durata dei lavori, le modalità di ripristino della situazione originaria. Il Parco, entro 30 giorni, può prescrivere norme particolari per evitare danni alla stabilità del suolo.

19.4 trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni.

Sono terreni saldi i terreni non soggetti a lavorazioni agrarie da almeno 5 anni, nonché i terreni urbanizzati dotati di un manto di copertura artificiale (ivi inclusi prati artificiali e giardini).

La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni è vietata in assenza di autorizzazione.

Nell'autorizzazione il Parco potrà prescrivere modalità particolari di esecuzione dei lavori, nonché opere specifiche per evitare danni alla stabilità dei terreni. Il Parco potrà esigere una cauzione a garanzia della corretta esecuzione delle opere prescritte e dei termini di ripristino.

19.5 modalità di lavorazione dei terreni agrari.

Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, vangatura, zappatura, affossature e drenaggi, etc.), a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde e scarpate stradali, dalla base di argini o sponde di fiumi e torrenti, dal bordo di aree in erosione. Sono fatte sempre salve le norme di polizia idraulica.

Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma precedente deve essere sempre assicurata:

3. la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;
4. l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.

Le sistemazioni idraulico-agrarie esistenti sono curate e mantenute in efficienza dal proprietario o dal possessore del fondo. E' vietata a meno di autorizzazione l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, etc.

Qualora le pratiche in uso per la lavorazione dei coltivi possano comportare la perdita di stabilità dei terreni o turbare il regime delle acque, il Parco può subordinare successive lavorazioni a modalità intese a diminuire il pericolo.

In tutto il territorio del Parco, le acque di irrigazione, di scolo di serbatoi, abbeveratoi, cunette e canalette stradali, etc., devono essere condotte in fognatura, in vallecole, o comunque smaltite in modo da non creare danni alle pendici circostanti.

19.6 Esecuzione di opere e movimenti di terre nei terreni vincolati.

Le presenti norme si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o comunicazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologico, fatta salva ogni altra disposizione espressamente indicata nel presente regolamento o negli espliciti atti autorizzativi o nei nulla osta del Parco.

Tutte le acque provenienti da fabbricati da altri manufatti e da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvio naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque.

Tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.

Tutte le acque superficiali e sorgive devono defluire senza determinare fenomeni di erosione o ristagno.

Al di fuori dei casi espressamente autorizzati è vietato:

5. modificare impluvi, fossi, canali, anche mediante rivestimento, o procedere all'intubamento delle acque all'interno degli stessi;
6. modificare l'assetto delle sponde o degli argini dei corsi d'acqua naturali ed artificiali;
7. immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di subirrigazione o di dispersione, od altre opere;
8. effettuare emungimenti di acque sotterranee.

Per l'autorizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere effettuate indagini e verifiche preliminari atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi, da allegare ai progetti esecutivi delle opere. Durante l'esecuzione di opere o movimenti di terreno di qualsiasi entità ed anche nelle fasi di cantiere non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque al fine di evitare fenomeni di ristagno e di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

Durante le fasi di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti o franamenti. Allo scopo, deve essere assicurato il controllo e smaltimento delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee nell'area di lavoro, ed allo stesso modo scavi e riporti devono evitare condizioni di rischio dovute a movimentazioni troppo ingenti, mancanza di compattazione degli strati di riporto, assenza di precauzioni atte ad evitare fenomeni erosivi.

19.7 Opere eseguibili senza comunicazione od autorizzazione.

Per l'esecuzione delle presenti opere non sono richieste né autorizzazione né comunicazione al Parco, a condizione che siano rispettate tutte le norme atte ad evitare danni alla stabilità del suolo ed all'assetto idrogeologico.

19.7.1 Manutenzioni.

Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, sono consentiti i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici od altri manufatti che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni;
- b) manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate (livellamento del piano viario, ricarico con inerti conformi alle previsioni di cui al D. Lgs. 22/97 e s.m.i., ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali, ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse, rinsaldamento delle scarpate con opere di bioingegneria naturalistica, installazione di reti parasassi, taglio della vegetazione forestale a scopi esclusivamente manutentivi così come indicato all'art. 9.3. e comunque con movimenti di terra inferiori ai 50 m³ totali.
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o pavimentato, intesa come alla lettera b) precedente, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate,
- d) sostituzione od aggiunta di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche che comporti i soli movimenti di terra necessari per tale sostituzione;
- e) manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o linee elettriche o telefoniche interrate che non comporti modifiche di tracciato delle stesse;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria di argini e sponde di fiumi e canali, delle opere idrauliche o di bonifica nel rispetto delle specifiche norme di legge;
- g) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale dei terreni, che non comporti l'eliminazione di terrazzamenti, gradoni o ciglioni, o modificazioni dell'assetto morfologico dei terreni e che non alteri le linee esistenti di sgrondo delle acque;
- h) rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati e manufatti, quando gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi od assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

19.7.2 Opere di regimazione delle acque e di sistemazione dei terreni.

Nei terreni di qualunque destinazione (esclusi quindi gli alvei dei corsi d'acqua, anche temporanei), è consentita la realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:

- 9. lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi, fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino fenomeni di ristagno od erosione;
- 10. nei terreni boscati, non comporti l'eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere;

19.7.3 Altre opere e movimenti di terreno.

Sono consentite le seguenti opere nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze autorizzative del Comune:

- le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, la posa di cartelli in genere, a condizione che:
 - a- siano al di fuori dei boschi;
 - b- siano costituite in pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli strettamente necessari;
 - c- siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena dei torrenti e fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - d- non comportino l'eliminazione o danneggiamento di piante o ceppaie, ma solo la potatura od il taglio di polloni e esclusa la capitozzatura.
- L'infissione di pali di sostegno per linee elettriche in cavo isolato o telefoniche, per le quali siano necessari i soli movimenti di terreno funzionali alla fondazione del palo e non comportino l'eliminazione o danneggiamento di piante o ceppaie, ma solo la potatura od il taglio di polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea d'appoggio.
- L'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni od interrati per GPL od altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 m³, a condizione che:
 - a- L'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 m³ di terreno, o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 m, o, nel caso di serbatoi interrati, lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
 - b- Le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori ai 3 m³;
 - c- Il terreno di scavo sia immediatamente conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito nelle forme di legge;
 - d- Non sia necessaria l'eliminazione di piante arboree o ceppaie;
- L'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche od altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in superficie, a condizione che:
 - a- Lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
 - b- Lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 - c- Il terreno di scavo sia immediatamente conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito nelle forme di legge;
 - d- Non sia necessaria l'eliminazione di piante arboree o ceppaie;

- e- Gli scarichi superficiali convogliano le acque al recettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.
- La posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione che:
 - a- Non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
 - b- Lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
 - c- Lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 - d- Il terreno di scavo sia immediatamente congruato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito nelle forme di legge;
 - e- Non sia necessaria l'eliminazione di piante arboree o ceppaie;
- La realizzazione, in terreni non boscati, di sistemazioni esterne (come pavimentazioni, giardini, parchi, ed opere connesse), a condizione che:
 - a- Non comportino scavi o riporti di terreno superiori a 50 cm di profondità;
 - b- Non abbiano superficie superiore a 200 m², se realizzati con materiali permeabili, od a 50 m² negli altri casi;
 - c- Sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
 - d- Non sia necessaria l'eliminazione di piante arboree o ceppaie;
- Altri piccoli movimenti di terreno, entro il limite massimo di 3 m³, a condizione che l'intervento:
 - a- Non sia volto all'attuazione del cambio di destinazione d'uso di terreni boscati o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
 - b- Non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad autorizzazione o comunicazione;
 - c- Non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni, od alterazione nella circolazione delle acque.

19.8 Opere soggette a comunicazione al Parco.

La realizzazione delle seguenti opere o movimenti di terreno, purché non comportino l'eliminazione di specie arboree od arbustive forestali, è soggetta a comunicazione scritta al Parco, in carta semplice, a condizione che le stesse opere o lavori siano realizzati in conformità alle norme generali e speciali di esecuzione indicate nel presente regolamento, fermo restando le eventuali prescrizioni che possono essere dettate dal Parco entro i 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, fatto salvo il rispetto di altre norme di carattere urbanistico e paesaggistico:

- a) la costruzione di muri di confine, di cancelli e recinzioni con cordolo continuo, in terreni non boscati, a condizione che:

- a. non comportino l'eliminazione o danneggiamento di piante o ceppaie, ma solo la potatura od il taglio di polloni. La capitozzatura è sempre vietata.
 - b. siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena dei torrenti e fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c. gli scavi siano limitati a quelli necessari alla posa in opera dei muri o cordoli;
- b) la costruzione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 m, a condizione che la somma dei volumi di scavo e riporto da eseguire sia inferiore a 1 m³ per ogni m di muro da realizzare;
- c) la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato, eccetera, a condizione che:
- a. le acque raccolte da canalette, tombini ed altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali od in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
 - b. le strade a fondo artificiale siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni nella circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti delle acque nella sede stradale;
 - c. i lavori procedano in modo da consentire l'immediata ricolmatura di scavi ed il consolidamento dei fronti di scavo o riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno delle acque;
 - d. per il rimodellamento delle scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento ed erosione, allestendo fosse di guardia per deviare le acque provenienti da monte, e realizzando opere specifiche di trattenuta del terreno ove questo non abbia sufficiente coesione;
- d) la realizzazione di pozzi per l'attingimento di acqua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata;
- e) l'ampliamento di edifici esistenti fino ad un massimo di 200 m² di superficie;
- f) le opere indicate all'art. 17.8.3 , al punto -), come serbatoi, di capacità superiore ai 3 m³, e fino a 10 m³, ferme restando le norme tecniche di cui all'art. citato;
- g) la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale e di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agrosilvopastorale che comportino scavi e movimenti di terra non superiori a 50 m³, diversi da quanto già dettato nei commi precedenti, ferme restando le norme tecniche già descritte.

19.9 Opere soggette ad autorizzazione.

Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, di qualunque natura o destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno non indicati in precedenza o da eseguire con modalità diverse da quelle indicate è soggetta ad autorizzazione.

Fermo restando quanto detto sopra, sono in particolare soggette ad autorizzazione le seguenti opere:

- a) la costruzione, e l' ampliamento sopra i 200 m², di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione;
- b) la realizzazione di nuova viabilità pubblica e privata, di piazzali e di ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni esistente all'atto della domanda;
- c) lavori di ampliamento o di manutenzione della viabilità pubblica o privata che comportino l'allargamento del piano viario;

Il Parco può richiedere, allegati al progetto esecutivo, le seguenti documentazioni integrative:

- a- relazione geologica;
- b- progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, anche in relazione alle singole fasi di lavorazione.

20. Interventi di sperimentazione

Il Parco potrà promuovere interventi di sperimentazione finalizzati al recupero forestale, naturalistico ed ambientale di porzioni di bosco.

Tali interventi, eseguiti autonomamente ma anche in collaborazione con enti pubblici ed istituti di ricerca, dovranno essere comunicata alla Provincia competente e potranno andare in deroga alle norme del presente regolamento.

Gli interventi potranno svolgersi su terreni di proprietà pubblica privata. In quest'ultimo caso, sarà necessario il consenso scritto del proprietario.

INDICE ANALITICO

A

abbattimento; 17
abbruciamento; 43
abbruciamento della ramaglia; 41
abitazioni; 46
Acer campestre; 16
Acer saccharinum; 13
Acer saccharum; 13
Acero di monte; 31
Acero montano; 28
Acero negundo; 21
acque superficiali e sorgive; 53
adeguamento funzionale; 40
agenti di polizia; 59
Ailanthus altissima; 12
Ailanto; 9; 19; 21; 23; 25; 48; 51
albo pretorio; 6
allestimento; 18; 60
Allestimento; 60
Allestimento, concentramento ed esbosco; 17
alvei; 36
alveo; 18
Ambito di applicazione.; 5
ampliamento; 58
andane; 18
anno silvano; 9
antincendio; 41
arboricoltura; 15
aree di pertinenza; 34; 35
aree percorse dal fuoco; 42
argini; 36
asparagi selvatici; 44
assegno; 8
attacchi parassitari; 43
attività di fruizione.; 45
autorizzazione; 15; 34; 38; 40; 46; 48; 49; 52; 58; 59; 64
autorizzazione paesaggistica; 38; 39
autorizzazioni; 6
Autorizzazioni ad operazioni colturali particolari nel bosco.; 49
avviamento; 22; 23; 24
azioni o linee elettriche o telefoniche interrate; 54

B

Betulla; 26; 27; 31
Betulle; 29

Biancospino; 16
biciclette; 39; 45
biodiversità; 16; 60
boschi; 5; 15
boschi cedui; 20
Boschi coetanei; 23
boschi degradati; 43
Boschi disetanei; 23
boschi misti; 28
boschi percorsi da incendio; 41
Boschi puri; 23
brughiera; 29; 32; 49
brughiere; 27; 32

C

C.F.S; 59
caccia; 42
Cambi di destinazione d'uso.; 46
cambio di destinazione; 25
cambio di destinazione d'uso; 46
Cambio di destinazione d'uso; 63
cambio di destinazione d'uso del bosco; 6
Cambio di destinazione d'uso del suolo; 51
campeggi; 45
canalette laterali; 57
cancelli; 57
cani; 45
capitozzatura; 19; 35
carbonificazione; 50; 63
carpineto; 27
Carpino bianco; 27; 29; 30; 31
castagne; 44
castagneti; 28
Castagneti; 26
castagneto; 29
Castagno; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 30
cauzioni; 49
cavalli; 45
cavallo; 39
cedui; 20; 21; 61
cedui composti; 20; 21
cedui coniferati; 20; 21
cedui di Castagno; 29
cedui invecchiati; 22
cedui misti; 20
cedui per destinazione; 20
cedui semplici; 20
ceduo; 29; 30
ceduo composto; 28
ceduo semplice; 22; 31

ceppaia; 17
cercinatura; 50; 63
Ciliegio; 26; 29
Codice Penale; 62
coetaneiformi; 23
colletto; 17
colture a rapido accrescimento; 15; 27
colture arboree a rapido accrescimento; 14
compensazione; 8
compensazione dell'impatto ambientale; 46
compravendita di aree ed immobili; 41
comunicazione; 7; 57; 59
comunicazione di inizio lavori; 34
comunicazione scritta; 57
concentramento; 18; 60
Consorzi forestali; 10
consorzio forestale; 32
contrassegnatura; 8; 10; 59
conversione; 6; 9; 22
conversione all'alto fusto; 61
Conversioni dei boschi d'alto fusto; 49
Corniolo; 16
Cornus sibirica; 13
costruzione; 58

D

D. Lgs. 227/01; 6
D. Lgs. 227/2001; 32
D.Lgs. 228/2001; 32
D.Lgs. 490/1999; 12
D.Lgs. n.490/1999; 7
danni fitosanitari; 43
decespugliamento; 9
densità minima; 21
denunce di taglio; 9
denuncia; 37; 38; 39; 59
denuncia di taglio; 8; 10; 14; 16; 34; 59
deposito cauzionale; 7; 46
depurazione delle acque reflue; 56
Deroghe ai turni minimi; 49
dichiarazione di pubblica utilità; 42
Difesa dei boschi dagli incendi.; 41
difesa fitosanitaria; 25
Difesa fitosanitaria; 62
difesa fitosanitaria, ricostituzione boschiva.; 43
difese spondali; 36
dighe; 36
diradamenti; 28
Diradamenti; 61
diradamento; 28

disboscamenti; 32
diserbanti; 9
diserbo; 31
disetanei; 28
Divieti.; 50
dottore forestale; 8; 10; 17
dottori forestali; 10
DPR 753/1980; 36

E

elettrodotti; 18; 34; 42
Epoca di taglio; 60
erosione; 53; 60
esbosco; 16; 17; 18; 38; 60
esotiche; 28; 29
Evonimo; 16

F

Farnia; 21; 26; 27; 29; 30
fauna; 17; 60
ferrovie; 35
fideiussione; 7
filari; 5
fitopatie; 43
fognature; 35; 42
fosse biologiche; 56
fossette; 57
fragole; 44
Frangola; 16
Fraxinus excelsior; 16
fruizione; 62
funghi; 44
fuochi; 41; 45; 62
fuoco prescritto; 28; 31
fustaie; 61
Fustaie; 23
fustaie coetanee; 23; 24; 25; 61
fustaie di transizione; 24
fustaie disetanee; 24
Fustaie disetanee; 61
fustaie su ceduo; 23; 24
fustaie transitorie; 23

G

giardini; 5; 12; 56; 60
Giardini; 12
Giunta regionale; 59
Giunta Regionale; 32
grave pericolosità; 41

guardiaparco; 59

H

humus; 51

I

impianti a rapido accrescimento; 15

imposti; 38

Imposti; 37

incendi; 31; 32; 41; 62

incendio; 21; 28; 41; 62

INDICE ANALITICO; 66

infrastrutture forestali; 37

Infrastrutture forestali; 37

Infrastrutture permanenti; 37

infrastrutture sportive; 46

infrastrutture temporanee; 38

Infrastrutture temporanee; 37

insetti fitofagi; 43

installazione di cancelli; 55

Interventi di sperimentazione.; 65

Iter amministrativo e modalità di impianto e taglio delle colture a rapido accrescimento.; 15

Iter amministrativo e modalità di richiesta di autorizzazione.; 6

Iter amministrativo e modalità di taglio delle piante comprese in giardini, parchi urbani ed extraurbani, zone sportive, zone di iniziativa comunale. Norme particolari.; 12

Iter amministrativo e modalità di taglio per filari, siepi, piante isolate.; 14

L

l.r. 18/97; 5; 7; 12

l.r. 8/1976; 51

l.r. 8/76; 5; 15; 59; 61

L.R. 8/76; 32

l.r. 9/77; 15

l'ampliamento di edifici; 58

l'asportazione di materiale organico; 51

l'autorizzazione; 53

latifoglie autoctone; 28; 29

lavorazione dei terreni agrari; 52

lavori urgenti; 34

lettiera; 44

letto di caduta; 18

linee ad alta o media tensione; 34

linee ad altissima tensione; 34

linee elettriche; 55

linee elettriche o telefoniche; 54

linee in cavo isolato; 34

linee tecnologiche; 42

linee telefoniche; 42
Liriodendro; 31
lotta fitosanitaria; 43

M

Malus spp; 16
manifestazioni; 45
Manifestazioni; 63
Manifestazioni motoristiche; 45
manifestazioni sportive; 50
Manutenzione; 39
manutenzione di opere e sezioni idrauliche; 34; 36
manutenzione ordinaria; 39
manutenzione ordinaria della viabilità; 54
manutenzione ordinaria e straordinaria; 54
manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità; 54
manutenzione straordinaria; 39; 40
massima piena; 36
matricinatura; 61
matricinatura intensiva; 29
matricinature; 17
matricine; 17; 20; 21; 23
messa in sicurezza; 46
metanodotti; 35; 42
mezzi motorizzati; 45
miglioramento; 9
miglioramento forestale; 8; 19; 46
migliorie boschive; 33
minerali; 51
more di rovo; 44
mucchi; 18
muri di confine; 57
muri di contenimento del terreno; 57
muri di sostegno; 57
muschi; 44
mutamento di destinazione d'uso; 8
mutamento temporaneo; 52

N

Nocciolo; 20; 21; 30
Norme generali e particolari per il taglio e la gestione dei boschi.; 16
novellame; 17
nulla osta; 8; 9; 14; 16; 19; 60

O

oleodotti; 35; 42
Olmi; 29
ontaneti di Ontano nero; 31
ontaneto; 27

Ontano; 24
Ontano nero; 27
operazioni di manutenzione; 42
opere di manutenzione straordinaria della viabilità; 57
opere di presa; 36
opere e movimenti di terre nei terreni vincolati; 53
opere e sezioni idrauliche; 34
opere idrauliche; 36
ordinanza del Presidente del Parco; 41
ordinanza del Sindaco; 34; 36
ordinanza sindacale; 36
ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agrosilvopastorale; 58

P

parassiti animali; 43
parassiti animali e vegetali; 43
parassiti fungini; 43
parchi; 5; 12; 56; 60
Parchi urbani ed extraurbani; 12
pascolo; 42; 50; 63
patogeni; 19
pavimentazioni; 56
pericolo; 18
periodo di curazione; 24
pertinenza di elettrodotti; 34
Phyllostachis; 13
piani di assestamento forestale; 32
piani operativi antincendio; 42
piante di margine; 23
piante secche; 8
piazzali; 37
piazzali permanenti; 37
piazzali temporanei; 38
piazzole AIB; 42
Pineta; 49
pinete; 27
Pinete; 26
Pino; 28; 29
Pino silvestre; 24; 26; 27
Pino strobo; 9
Pinus excelsa; 13
Pinus strobus; 13
Pioppi; 27; 29
Pioppo; 20; 21; 24
Pioppo tremolo; 26; 31
Pista forestale; 37
piste; 17
piste forestali; 37
PMPF; 5
polloni; 17

posa di cartelli; 55
potatura; 19; 35
potature; 18
Potature; 60
pozzi; 57
prescrizioni di massima e polizia forestale; 32
Prodotti secondari; 62
Prodotti secondari del bosco.; 44
Progetti di taglio e contrassegnatura.; 10
progetti operativi antincendio; 42
progetto di compensazione; 46
progetto di taglio; 10; 59
Provincia; 65
Prugnolo tardivo; 9; 19; 21; 23; 25; 26; 30; 31; 48; 51
Prunus avium; 16
Prunus laurocerasus; 9; 13
Prunus serotina; 12; 31
PTC; 46
pubblica incolumità; 34
pulizia dai rifiuti; 62
pulizia obbligatoria; 41
Pyrus spp; 16

Q

Querce; 24; 28; 29; 30
querceti; 29
Querceti; 26
querceti di Quercia rossa; 31
Querceti di Quercia rossa; 27
querceti puri; 30
querceto misto; 29
Quercia; 26
Quercia rossa; 9; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 48; 51
Quercus rubra; 12

R

R.D. 3267/1923; 32; 51
r.r. 1/93; 5; 59
ramaglie; 18
rapaci; 17
rapido accrescimento; 5
recinzioni con cordolo continuo; 57
recinzioni in pali e rete; 55
recupero forestale; 65
regimazione delle acque; 55
relazione di taglio; 10
Relazioni di taglio; 10
residui; 18
resinazione; 50; 63
Rheynoutria; 19; 48; 51

Rheynoutria japonica; 9; 13
Rhus tiphina; 13
riceppatura; 17
rimboschimento; 46
rinnovazione; 24; 25; 28; 29
ripristino; 38
risagomatura; 39
rischio d'incendio; 42
ristagno; 53
Robinia; 9; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31
robinieti; 30
Robinieti; 27
robinieti d'invasione; 30
robinieti produttivi; 30
robinieti protettivi; 30
robinieto; 27
rocce; 51
rotolamento; 18
Rovere; 21; 26; 27; 29; 30
Rovo; 30

S

Salice; 20; 21; 24
Salici; 31
Sanzioni.; 59
scarico; 50
scarico di terriccio; 63
scarpate stradali; 57
scortecciamenti; 17
scortecciatura; 50; 63
scosciamenti; 17
scrittura notarile; 47
segnaletica; 50; 63
segnaletica temporanea; 50
semi forestali; 44
sentieri; 39
Sentieri; 39
serbatoi esterni; 55
servitù; 42
sgombero; 60
sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale; 54
sistemazione idraulico-forestale; 58
Sorbus spp; 16
spalcature; 18
specie autoctone; 29
specie esotiche; 29; 49; 51
specie vietate; 60
sperimentazione; 65
Spiraea japonica; 9; 13
Spirea; 19; 48; 51

spollonature; 19
sportivo; 12
sradicamento; 6
sradicamento di ceppaie e piante.; 48
stagione silvana; 9; 35
Stagione silvana; 16
stato di grave pericolosità; 41
Strada forestale; 37
strade; 17; 57
strade comunali e provinciali; 42
strame; 44
strascico; 18
Superfici massime delle tagliate; 61
superficie massima; 21

T

tagli a raso; 25
Tagli a raso; 24; 62
tagli di avviamento; 21
tagli di conversione; 29
tagli di diradamento; 61
tagli di manutenzione; 34
Tagli di manutenzione; 62
tagli di manutenzione.; 34
tagli di rinnovazione; 30
Tagli di utilizzazione; 21
tagli rasi; 28
taglio; 16; 60
taglio a raso; 6; 15; 24; 25; 29
taglio colturale; 7
taglio del bosco; 16
taglio di manutenzione; 36
Taglio ed estirpazione di arbusti e cespugli; 51
Taglio raso; 49
taglio saltuario; 24
Taxus baccata; 16
telefoniche; 35
tende; 45
terreni soggetti a periodiche lavorazioni; 52
Tilia spp; 16
tipologie forestali; 26
tombini; 39; 57
tralicci; 55
trasformazione; 30
Trasformazione dei terreni saldi; 63
triturazione; 18
tubature idrauliche sotterranee; 53
tubazioni; 57
tubazioni e cavi interrati; 56
turni; 20

Turni; 24

turni minimi; 20; 24; 49

Turni minimi; 61

U

urgenza; 34

utilizzazione; 14

utilizzazioni; 10

utilizzazioni boschive; 8

V

verde ricreativo; 12

viabilità; 18; 34; 35; 58

viabilità agrosilvopastorale; 58

viabilità pubblica; 58

vincolo idrogeologico; 5; 6; 15; 51; 63; 64

Vincolo idrogeologico.; 51

Z

zone sportive; 60

Zone sportive; 12

zone umide; 42

Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate

Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate

Allegati:

1. tavole di cubatura valide per il territorio del Parco

	volumi in m ³																	
specie	Farnia, Olmo, Ontano						Pioppi vari						Robinia		Pino silvestre		altre	
classe feracità	I		II		III		I		II		III		unica		unica		unica	
classe D	hm	V	hm	V	hm	V	hm	V	hm	V	hm	V	hm	V	hm	V	hm	V
10	7,5	0,04	5,0	0,03	3,0	0,02	7,0	0,04	5,0	0,03	3,0	0,02	15,00	0,05	13,00	0,04	3,00	0,02
15	12,0	0,15	9,5	0,12	7,0	0,09	10,5	0,16	9,0	0,12	7,0	0,09	19,00	0,18	16,00	0,15	6,00	0,08
20	15,0	0,28	12,0	0,24	9,0	0,21	14,5	0,30	12,0	0,24	9,5	0,19	22,50	0,35	18,00	0,28	9,00	0,25
25	17,0	0,51	14,0	0,42	10,5	0,33	18,5	0,50	15,0	0,41	11,5	0,32	24,00	0,61	19,00	0,51	11,00	0,40
30	19,0	0,78	15,5	0,63	12,0	0,48	20,0	0,76	17,0	0,63	14,0	0,51	26,00	0,90	21,00	0,78	12,50	0,58
35	21,0	1,09	17,0	0,88	13,0	0,67	22,0	1,11	19,0	0,93	15,5	0,76	27,00	1,24	22,00	1,09	14,00	0,79
40	22,0	1,45	18,0	1,17	13,5	0,89	24,0	1,53	20,5	1,30	17,0	1,08	28,00	1,63	23,00	1,45	15,00	1,03
45	23,0	1,85	18,5	1,49	14,0	1,13	26,0	2,07	22,0	1,77	18,5	1,48	28,00	2,07	23,00	1,85	16,00	1,29
50	23,5	2,31	19,0	1,85	14,5	1,40	27,5	2,73	23,5	2,33	20,0	1,94	28,00	2,50	23,50	2,31	17,00	1,59
55	24,0	2,82	19,5	2,26	15,0	1,71	29,0	3,46	25,0	2,95	21,0	2,45	28,00	3,12	24,00	2,82	18,00	1,93
60	24,5	3,37	20,0	2,70	15,0	2,04	30,0	4,25	26,0	3,63	21,5	3,01	28,00	3,72	24,00	3,37	19,00	2,30
65	25,0	3,96	20,0	3,18	15,0	2,40	31,0	5,09	26,5	4,34	22,0	3,60	28,00	4,36	24,00	3,90	20,00	2,69
70	25,0	4,61	20,0	3,70	15,0	2,79	31,5	6,02	27,0	5,14	22,5	4,27	28,00	5,07	24,00	4,61	20,00	3,13
75	25,0	5,30	20,0	4,25	15,0	3,21	32,0	6,94	27,5	5,96	23,0	4,98	28,00	5,76	24,00	5,30	20,00	3,58
80	25,0	5,94	20,0	4,78	15,0	3,62	32,5	7,62	28,0	6,62	23,5	5,63	28,00	6,40	24,00	5,94	20,50	4,04

Allegati:
2. modelli di richiesta al Parco.
Denuncia di taglio

Al sig. Presidente del Parco pineta di Appiano Gentile e Tradate

Oggetto: denuncia di taglio boschi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9/77

Il sottoscritto:
in qualità di
residente a
nato a
denuncia di voler dar corso al taglio di (specificare le specie)
nel bosco (specificare: ceduo, d'alto fusto, piante sparse) di (specificare le specie)
di proprietà di

sito nel Comune censuario di
località
mappali
superficie di taglio ha
età anni

al fine di
per un quantitativo presunto di

Si impegna:

1. ad indicare, durante le operazioni di assegno, i confini della/e particella/e catastale/i sopra riportate;
2. ad eseguire il taglio in conformità delle vigenti norme e regolamenti e con le modalità impartite dal tecnico forestale e descritte nel nulla osta al taglio rilasciato dal Parco;
3. una volta ultimati i lavori di abbattimento, allestimento e sgombero, a ripristinare le strade di accesso alla tagliata in modo che risultino percorribili

firmato:
il proprietario
il richiedente

Allegati:

3. modelli di richiesta al Parco.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione di operazioni colturali nel bosco

Al sig. Presidente del Parco pineta di Appiano Gentile e Tradate

Oggetto: richiesta di autorizzazione ai sensi delle L.R. 8/76 e 9/77

Il sottoscritto:
in qualità di
residente a
nato a

con la presente chiede autorizzazione a (barrare la voce che interessa)

- a. sradicamento di piante e ceppaie poste nel bosco;
- b. conversione di boschi d'alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici;
- c. taglio a raso del bosco d'alto fusto;
- d. deroga dal turno minimo per i cedui;
- e. realizzazione o manutenzione straordinaria di infrastrutture forestali permanenti;

per il bosco sito nel Comune censuario di
località
mappali
superficie ha

Allo scopo allega:

- a) progetto esecutivo, a firma di tecnico abilitato, completo delle indicazioni di ripristino;
- b) cartografia catastale;
- c) corografia in scala 1: 10.000 o minore;

Si dichiara sin d'ora disposto a fornire tutte le integrazioni ed i chiarimenti che il Parco vorrà richiedere in merito al progetto, ed altresì a fornire garanzia circa la buona esecuzione dei lavori mediante deposito cauzionale a favore del Parco per l'ammontare che questi vorrà stabilire, calcolato sul costo delle eventuali opere di ripristino

firmato:
il proprietario
il richiedente

Allegati:

4. modelli di richiesta al Parco.

Domanda di autorizzazione paesaggistica al cambio di destinazione d'uso del bosco;
Domanda di autorizzazione al cambio di destinazione d'uso del bosco per terreni non soggetti a vincolo idrogeologico;

Al sig. Presidente del Parco pineta di Appiano Gentile e Tradate

Oggetto: richiesta di autorizzazione ai sensi delle L.R. 18/97, 8/76 e 9/77

Il sottoscritto:
in qualità di
residente a
nato a

con la presente chiede autorizzazione paesaggistica ed ai sensi delle llrr 8/76 e 9/77
al cambio di destinazione d'uso del bosco

;
per il fine di

per il bosco sito nel Comune censuario di
località
mappali
superficie ha

Allo scopo allega:

- a) progetto esecutivo delle opere da realizzarsi, a firma di tecnico abilitato, completo delle indicazioni di ripristino;
- b) relazione sullo stato del bosco, a firma di dottore forestale od agronomo iscritto all'albo;
- c) cartografia catastale;
- d) corografia in scala 1: 10.000 o minore;
- e) documentazione fotografica.
- f) Progetto delle opere di compensazione, a firma di dottore forestale od agronomo iscritto all'albo;

Si dichiara sin d'ora disposto a fornire tutte le integrazioni ed i chiarimenti che il Parco vorrà richiedere in merito al progetto, ed altresì a fornire garanzia circa la buona esecuzione dei lavori mediante deposito cauzionale a favore del Parco per l'ammontare che questi vorrà stabilire, calcolato sul costo delle eventuali opere di ripristino

firmato:
il richiedente

Allegati:

5. modelli di richiesta al Parco.

Domanda di autorizzazione paesaggistica al cambio di destinazione d'uso del bosco;
Domanda di autorizzazione al cambio di destinazione d'uso del bosco per terreni soggetti a vincolo idrogeologico;

Al sig. Presidente del Parco pineta di Appiano Gentile e Tradate
Per tramite del Sindaco del Comune di

Oggetto: richiesta di autorizzazione ai sensi delle L.R. 18/97, 8/76 e 9/77

Il sottoscritto:
in qualità di
residente a
nato a

con la presente chiede autorizzazione paesaggistica ed ai sensi delle llrr 8/76 e 9/77
al cambio di destinazione d'uso del bosco per terreni soggetti a vincolo a scopo
idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

;
per il fine di

per il bosco sito nel Comune censuario di
località
mappali
superficie ha

Allo scopo allega:

- g) progetto esecutivo delle opere da realizzarsi, a firma di tecnico abilitato, completo delle indicazioni di ripristino;
- h) relazione sullo stato del bosco, a firma di dottore forestale od agronomo iscritto all'albo;
- i) cartografia catastale;
- j) corografia in scala 1: 10.000 o minore;
- k) documentazione fotografica.
- l) Progetto delle opere di compensazione, a firma di dottore forestale od agronomo iscritto all'albo;

Si dichiara sin d'ora disposto a fornire tutte le integrazioni ed i chiarimenti che il Parco vorrà richiedere in merito al progetto, ed altresì a fornire garanzia circa la buona esecuzione dei lavori mediante deposito cauzionale a favore del Parco per l'ammontare che questi vorrà stabilire, calcolato sul costo delle eventuali opere di ripristino

firmato:
il richiedente

Allegati:

6. modelli di richiesta al Parco.

Denuncia di realizzazione di infrastrutture forestali a carattere temporaneo;

Al sig. Presidente del Parco pineta di Appiano Gentile e Tradate
E, p.c., al Sindaco del Comune di

Oggetto: denuncia di realizzazione di infrastrutture forestali a carattere temporaneo

Il sottoscritto:

in qualità di
residente a
nato a

in qualità di proprietario / abbattitore

dichiara

che procederà per il bosco sito nel Comune censuario di
località
mappali
superficie ha
di proprietà del sig.

alla realizzazione di un piazzale provvisorio di deposito o di una pista forestale di
esbosco a carattere temporaneo, di larghezza non superiore a 2,50 m e che non
comporterà movimenti di terra superiori a 50 m³.

Il sottoscritto si impegna a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro
30 giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi.

Il sottoscritto si impegna inoltre a rispettare le eventuali prescrizioni che il Parco potrà
prescrivere nonché ad effettuare, se richiesto, un deposito cauzionale a garanzia.

firmato:

il richiedente